




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

PARTE GENERALE



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	1	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16.01.2025		16.01.2025		19.02.2025	
Oggetto della Revisione		Aggiornamento L.n. 112/2024 e L.n. 114/2024					

Il presente Modello è stato adottato su proposta dell'Amministratore in Ed. 01 in data 27/04/2018



Il presente Modello è stato realizzato con il supporto della GM Consulenza e Formazione di G. Mazzotta sas

PARTE GENERALE	1
1. CASA DI CURA ANGRISANI “VILLA DEI FIORI”	3
1.1. Servizi di Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale:.....	3
1.2. Cenni storici.....	4
2. IL D. Lgs. 8 GIUGNO 2001 N.231	6
2.1 La responsabilità amministrativa degli enti.....	6
2.2 I soggetti destinatari della norma: i soggetti in posizione apicale, i sottoposti, le situazioni di fatto 7	
2.3 I reati presupposto previsti dal d. LGS. n. 231/01.....	8
2.4 Le sanzioni.....	12
2.5 L’esimente.....	14
2.6 Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.....	17
3. IL MODELLO 231 DELLA CASA DI CURA “VILLA DEI FIORI”	21
3.1. Premessa.....	21
3.2. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura “Villa dei Fiori”	22
3.3. Approccio metodologico e finalità del modello.....	23
3.4. Struttura del documento.....	27
3.5. Gli organi sociali di Casa di Cura “Villa dei Fiori”.....	30
3.6. La struttura organizzativa della Casa di Cura “Villa dei Fiori”.....	30
3.7. I Servizi.....	32
3.8. Modifiche ed integrazioni del modello.....	33
3.9. Il sistema di deleghe e procure.....	34
3.10. Il sistema di controllo e le procedure.....	34
3.11. Il Controllo di Gestione.....	35
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	36
4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	36
4.2 Funzioni e attività dell’Organismo di Vigilanza.....	37
4.3 Poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	39
4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	39
5. IL CODICE ETICO	43
6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	44
7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/01 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E)	46
7.1. Finalità del sistema disciplinare.....	46
7.2. La struttura del Codice Sanzionatorio.....	47
8. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	48

1. CASA DI CURA ANGRISANI “VILLA DEI FIORI”

La Casa di Cura Angrisani “Villa dei Fiori” S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno) eroga prestazioni di assistenza riabilitativa per curare soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78).

La Casa di Cura Angrisani “Villa dei Fiori” è così strutturata:

Regimi di ricovero: Residenziale, Semiresidenziale, Ambulatoriale e Domiciliare.

Posti letto:

- 140 di degenza residenziale;
- 42 di degenza semiresidenziale.

1.1. Servizi di Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale:

Servizio di Riabilitazione motoria individuale - Servizio di Riabilitazione motoria di gruppo - Servizio di Riabilitazione Logopedia - Servizio di Riabilitazione Occupazionale - Servizio di Psicoterapia e counseling familiare – Ippoterapia - Pet Therapy – Elioterapia - Video-cineterapia - Musicoterapia.

Laboratori residenziale e semiresidenziale:

Laboratorio Bijoux - Laboratorio Cucito e Maglieria - Laboratorio Falegnameria – Ortoterapia - Laboratorio Cucina - Ginnastica dolce - Giardino dei profumi - Laboratorio riciclo creativo.

Prestazioni rese in regime ambulatoriale:

- Logopedia
- Neuromotoria
- Fisioterapia
- Psicomotricità
- Psicoterapia
- Terapia Occupazionale
- Ortottica individuale
- Ortottica di gruppo
- Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva
- Neurologia
- Foniatria
- Fisiatria
- Psicodiagnostica

- Servizio per la cura dei disturbi del comportamento alimentare
- Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico
- Riabilitazione Cardio - Respiratoria
- Onde d'urto
- Tecar
- Laserterapia

Prestazioni rese a domicilio

- Logopedia
- Neuromotoria

1.2. Cenni storici

Villa dei Fiori ha una lunga e nobile storia che inizia negli anni cinquanta del secolo scorso. Gli anni in cui il senatore Luigi Angrisani lanciò a sé stesso una sfida che considerava tra le più importanti della sua vita: realizzare nel suo territorio una struttura sanitaria in grado di rispondere alle esigenze dei più deboli, e di farlo in modo moderno, intelligente, d'avanguardia.

Luigi Angrisani era nato a Bracigliano (SA) nel 1905. Medico, direttore sanitario dell'ospedale di Nocera Inferiore nel dopoguerra, uomo politico di grande carisma, Angrisani fu deputato e senatore, esponente del governo nazionale dal 1953 al 1975 e, come testimoniano i numerosi studi realizzati sulla sua figura, fu un punto di riferimento per la crescita civile e sociale dell'intera area dell'agro nocerino sarnese, con un costante impegno dalla parte dei più deboli e un legame continuo con la sua terra.

Scomparve nel 1978. Sulla sua vita e le sue opere esiste una ricca bibliografia, compreso un doppio volume curato da Francesco G. Forte.

Partendo da quella esperienza, Villa dei Fiori è diventata nel tempo una struttura di eccellenza che ha sviluppato le proprie capacità diventando un esempio nel settore della riabilitazione e unendo il rispetto della tradizione da cui nasce alla continua innovazione in termini di servizi, strutture e organizzazione.

Simbolicamente i luoghi di Villa dei Fiori sono la rappresentazione di questa unione. Il Centro di riabilitazione sorge sul Poggio di S. Pantaleone (Nocera Inferiore, Salerno) in un palazzo nobiliare del '700 di grande bellezza e in una posizione unica. Qui si svolgono le attività residenziali e semiresidenziali. Circondata da 6 ettari di verde, la villa è strutturata su tre piani per un totale di quasi 3 mila metri quadri, a cui si aggiunge una più recente palazzina di tre piani di circa 750 metri

quadri. Dal 1949 ad oggi, la villa ha subito continue trasformazioni e modernizzazioni. Tutte queste trasformazioni sono state realizzate sempre nel pieno rispetto dell'armonia e delle bellezze del luogo, integrando perfettamente gli spazi aperti e quelli coperti. Tra l'altro nella Villa esiste un grande uliveto da cui, con il contributo dei pazienti, vengono prodotti 1.000 litri di olio, regalati alle famiglie. Modernissima è invece la sede del nuovo ambulatorio.

Una struttura d'avanguardia, di circa 1.200 metri quadri coperti e oltre 1.000 metri quadri scoperti, realizzata con le più avanzate soluzioni architettoniche e tecnologiche. L'ambulatorio, è a Nocera Inferiore in via de Concilis, ed è intitolato al fondatore di Villa dei Fiori, Luigi Angrisani.

Negli anni Villa dei Fiori ha progressivamente incrementato i servizi, inserendo numerose terapie (come la video-cineterapia, la musicoterapia, l'ippoterapia, la clown therapy e così via). Inoltre ha costantemente migliorato e arricchito i luoghi con interventi strutturali e di abbellimento sia per la parte edificata che per le aree verdi (la pizzeria all'aperto il giardino dei profumi, i vialetti, una spettacolare passeggiata panoramica e una passeggiata che unisce due ruscelli e così via). Un altro aspetto costante della attività sviluppata storicamente da Villa dei Fiori è stata quella della collaborazione con le realtà del territorio, ad esempio con la Diocesi, con la quale sono state realizzate numerose iniziative come la Via Crucis.

Casa di Cura si è dotata di un sistema molto complesso e articolato di procedure e regole a tutela della massima correttezza in ogni aspetto della vita aziendale, che nel tempo è diventato sempre più stringente e impermeabile

In particolare sono state aggiunte alle procedure di verifica e controllo già in atto e a un organo di controllo interno già operante, un organo di vigilanza esterno, autonomo e indipendente.

L'obiettivo è tutelare maggiormente la propria onorabilità e il patrimonio professionale, che rappresenta non solo una storia importante e il lavoro di oltre duecento professionisti, ma soprattutto un servizio di altissimo livello, come è universalmente riconosciuto, a favore dei cittadini più deboli in un settore chiave quale è quello della riabilitazione.

2. *IL D. Lgs. 8 GIUGNO 2001 N.231*

2.1 *La responsabilità amministrativa degli enti*

Il decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti, correlata a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito. Tale previsione adegua la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della *Comunità Europea* che degli Stati membri e, alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il principio della cosiddetta *responsabilità amministrativa* - introdotto dal citato Decreto - ha lo scopo di coinvolgere gli Enti nella sanzione dei reati, compiuti nell'interesse o vantaggio degli stessi; l'Ente, infatti, non è ritenuto responsabile se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa è totalmente autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato, infatti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Il Decreto 231 si applica ad "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica", e quindi a: soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;

- Società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- Enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale,

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

La *responsabilità amministrativa* si configura, infine, anche in relazione ai reati connessi alle attività svolte dall'Ente all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato stesso.

2.2 I soggetti destinatari della norma: i soggetti in posizione apicale, i sottoposti, le situazioni di fatto

L'art. 5 del decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente rappresentato, vale a dire:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (soggetti c.d. "apicali");
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "subordinati").

Il legislatore ha preferito l'utilizzazione di una formula elastica piuttosto che tassativa di soggetti che sarebbe stata, in concreto difficilmente praticabile vista l'eterogeneità degli enti cui la normativa si riferisce.

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es.: mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre la responsabilità dell'Ente sussiste, anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati¹. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

2.3 I reati presupposto previsti dal d. LGS. n. 231/01

La tipologia dei reati attualmente perseguibili ai fini del Decreto, si riferisce alle seguenti fattispecie criminose:

- *Art.24* – Percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- *Art.24 bis* – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- *Art.24 ter* – Delitti di criminalità organizzata;
- *Art.25* – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- *Art.25 bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- *Art.25 bis 1* - Delitti contro l'industria e il commercio;
- *Art.25 ter* - Reati societari;
- *Art.25 quater* - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- *Art.25 quater 1* - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- *Art.25 quinquies* - Delitti contro la personalità individuale;

¹ Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua evoluzione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi della diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente – amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a "sanare" alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.



- *Art. 25 sexies* - Abusi di mercato;
- *Art. 25 septies* - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- *Art. 25 octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- *Art. 25-octies 1* Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotto dall' Art. 3 D.Lgs. 184/2021;
- *Art. 25 novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- *Art. 25 decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- *Art. 25 undecies* - Reati ambientali;
- *Art. 25 duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- *Art. 25 terdecies* - Razzismo e xenofobia, introdotto con la Legge n. 167/2017.
- *Art. 25 quaterdecies* - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto da Legge n.39 del 3/5/19, Art. 5, c. 1
- *Art. 25-quinquiesdecies* - Reati tributari introdotti con la L.157/2019 e integrati con l'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 14 Luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF).
- *Art. 25-sexiesdecies*- Contrabbando, entra ufficialmente in vigore il 30 luglio 2020, con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF).

Infine, l'art.10 della Legge 16 marzo 2006, n.146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione dei c.d. "reati transnazionali".

L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

Si definisce “reato transnazionale”, a norma dell’art.3 della medesima legge, il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come già avvenuto anche recentemente il Legislatore potrà in futuro prevedere altre fattispecie criminose che si andranno ad aggiungere a quelle sopra indicate ed in tal caso sarà necessario procedere a una integrazione del Modello.

In data 29.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante ""Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Tale novella introduce l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D.Lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

- art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);
- art. 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
- art. 640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

In data 30.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che apporta delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevinò, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).

Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Tra le ulteriori novità si segnalano:

- l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio);
- l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero;
- la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione."
- In data 08 agosto 2024 la legge n. 112/2024 ha introdotto significative modifiche al Dlgs 231/2001, ampliando l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare è stato introdotto il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314 – bis c.p.), noto anche come peculato per distrazione . Modifica dell'art.322 – bis c.p. inerente "l'Indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione Europea". Falsificazione dei documenti e dati contabili (modificato).
- In data 25 agosto 2024 entra in vigore la Legge 114/2024 nota come "Legge Nordio" che ha introdotto l'abrogazione del reato di "abuso d'Ufficio" (art 323 c.p.), nonché la

riformulazione del reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346 – bis c.p.).

- In data 07 ottobre 2024 apportati ultimi provvedimenti dalla Legge n.143/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico con l’introduzione dell’art.174 sexies della legge n.633 del 22.04.1941 facente parte dell’art.25 novies del Dlgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).
- In data 14 novembre 2024 ultimi provvedimenti apportati dalla Legge n.166/2024, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano. Introdotto e modificato l’art 118 – bis e modificato l’art. 171 bis, ter e septies, L.633/1941 facenti parte dell’art 25 novies del Dlgs231/01.
- In data 09 dicembre 2024 ultimi provvedimenti apportati dalla Legge n. 187 /2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingressi in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Modifica all’art. 22 del Dlgs n. 286/1998 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduzione dell’art. 18 ter Dlgs n. 286/1998(permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell’art.25 duodecies del Dlgs 231/01.

2.4 Le sanzioni

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il Decreto prevede sanzioni di natura:

- Pecuniaria;
- Interdittiva;
- Accessorie.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l’ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti commisurate “per quote” e in relazione alla gravità dell’illecito e alle condizioni economiche dell’Ente.

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

- a) Sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né

superiore a mille”; la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, e l’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente; l’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

b) Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, c. 2):

- L’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l’ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare completamente l’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- L’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l’applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell’art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare² qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva;

- c) Confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro";
- d) Pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- Il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2.5 L'esimente

² Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del pubblico ministero, in presenza di determinate condizioni.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, *“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente”*, prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, in breve, anche “OdV”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- Non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, ossia il modello deve:

- Identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; si tratta di effettuare una c.d. “mappatura dei rischi”; ciò presuppone l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività “a rischio reato”, ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- Individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Prevedere un'attività di auditing sistematica e periodica: vale a dire una verifica periodica del funzionamento del modello;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel modello.

L'art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

L'art. 7, ai commi 3 e 4, statuisce che:

- Il Modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

- d) *Alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate''.*

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *“Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.*

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.6 Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria

Le linee guida dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata.

La Casa di Cura “Villa de Fiori” S.r.l. di Nocera Inferiore (Sa) pur non essendo associata all'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) della Regione Campania si è uniformata alle “Linee guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale” emanate nel 2004 ed aggiornate nel 2014.

L'A.I.O.P. prevede, che al fine di poter redigere un "Modello" che sia in grado di prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, è opportuno tenere in evidenza e seguire con attenzione i principi individuati dalle Linee Guida, che rispondono ad esigenze ben precise:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, operando le opportune distinzioni tra reati "peculiari" della gestione ospedaliera pubblica e privata e reati "comuni" a qualunque gestione aziendale e societaria;
- Realizzare una mappatura aziendale, raffigurante il sistema organizzativo gestionale, per la rilevazione delle aree a rischio di reati "peculiari". In relazione agli specifici settori di attività individuati, stabilire procedure e sistemi di controllo atti ad impedire la commissione di reati (Risk Assessment);
- Per quanto concerne i reati "comuni", affermare nei modelli organizzativi una scelta di legalità generale alla quale si vuole ispirata la politica dell'azienda e ricordare l'obbligo di probità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera in un'istituzione sanitaria privata;
- Per quanto concerne entrambe le categorie (reati "peculiari" e "comuni"), evidenziare che l'Istituzione sanitaria privata si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, a qualsiasi titolo, reati nel contesto dell'attività aziendale;
- Individuare regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e senza eccezione. Le eventuali eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Istituzione sanitaria privata, nel mansionario o degli ordini di servizio e similari, ritenute indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ammalato, dovranno, in ogni modo, essere ampiamente documentate;
- Suddividere in fasi ogni procedura amministrativa e sanitaria. Prevedere che più fasi della medesima procedura siano affidate a soggetti diversi (Es.: prenotazione – accettazione – dimissione) e, al contempo, evitare che l'eccessiva frammentazione produca deresponsabilizzazione con conseguente difficoltà di individuazione del soggetto responsabile;
- Evidenziare tutte le attività che prevedano un contatto diretto con la pubblica amministrazione, in particolare laddove questa sia deputata all'esercizio di poteri di vigilanza e controllo. Da una parte, il personale dovrà curare autonomamente l'aggiornamento circa la normativa vigente, dall'altra l'azienda controllerà la costante formazione del personale nel senso delineato;
- Prevedere per le Istituzioni sanitarie private con gestione in tutto o in parte informatizzata,

- disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure;
- Introdurre “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. A tal fine, il modello organizzativo predisposto dovrà essere pubblicizzato e reso conoscibile a tutti coloro che operano nella struttura, anche mediante l'affissione nella bacheca e comunicato, a mezzo raccomandata a.r., alle organizzazioni sindacali firmatarie dei C.C.N.L.;
 - Il sistema disciplinare deve essere attuato sia nei confronti dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, sia di quelli “in posizione apicale”. La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti è equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni;
 - Per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti è necessario prevedere che nel relativo contratto individuale sia contenuta l'indicazione dei casi di violazione del modello e dei relativi provvedimenti da adottarsi. Per ciò che concerne le violazioni del modello organizzativo da parte degli amministratori, si consiglia di prevedere anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico;
 - L'istituzione sanitaria privata, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento disciplinare e, se accertata, irrogare la sanzione;
 - Per quel che concerne l'attività espletata da personale in rapporto libero-professionale bisogna distinguere tra soggetti inseriti in organico e soggetti che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate;
 - I medici liberi professionisti inseriti in organico possono agire “nell'interesse o a vantaggio” dell'Istituzione sanitaria privata e commettere, pertanto, reati. Svolgendo attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, devono essere positivamente considerati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, espressamente contemplati nel modello di organizzazione, che sarà attuato anche nei loro confronti. Si dovrà prevedere espressamente nel contratto individuale le forme di accertamento di violazione e stabilire quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, comportano la risoluzione immediata del rapporto;
 - I medici liberi professionisti (non inquadrati in organico) non vengono inquadrati nel modello organizzativo in virtù della loro autonomia ed auto-direzione. Al fine di ottenere le dovute cautele anche da costoro, sarà indispensabile prevedere una scrittura nella quale si espliciti la mancanza dei requisiti di continuità e coordinazione (Es.: mediante la stipulazione

di un contratto di service).

Le linee guida tracciate dall'AIOP suggeriscono anche l'adozione di alcune accortezze con riferimento all'organismo deputato alla vigilanza sul rispetto del modello di organizzazione, tra cui:

- L'Organismo di Vigilanza dovrebbe essere coadiuvato da un dirigente della Istituzione sanitaria privata esperto e responsabile della gestione informatizzata dei vari servizi amministrativi e sanitari e da un professionista (di chiara fama nella zona e di riconosciuta onorabilità) che di diritto assuma le funzioni di coordinatore. Devono, altresì, prevedersi altrettanti membri supplenti di quelli con funzione di amministratore della società presenti nell'Organismo di Vigilanza, per la sostituzione in caso di incompatibilità;
- Prevedere che l'Organismo di Vigilanza sia messo nella condizione di avere un flusso costante di informazioni ad ogni livello e settore dell'Istituzione;
- Prevedere un canale riservato di comunicazione interna tra i dipendenti e l'organismo di controllo.

3. **IL MODELLO 231 DELLA CASA DI CURA “VILLA DEI FIORI”**

3.1. *Premessa*

La Casa di Cura “Villa dei Fiori”, al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi dotandosi di un modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di accrescere la capacità della Società a contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati e di ridurre detto rischio, a un livello *ragionevole*.

Ha quindi affidato il controllo sul Modello ad un Organismo di Vigilanza, dotato della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità.

Il presente Modello, in linea con quanto previsto dall’art.6, c.3 del D.Lgs. 231/01, è stato sviluppato coerentemente con le indicazioni fornite dalle *Linee Guida* emanate dall’A.I.O.P. (aggiornate al mese di settembre 2014) e adattandole – come necessario – alla concreta realtà della Società.

Inoltre i contenuti del Modello della Casa di Cura “Villa dei Fiori” sono stati sviluppati tenendo conto di quelli previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Il percorso seguito per l’elaborazione del Modello, può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

1. Individuazione delle *aree a rischio*: sono state indagate e rilevate tutte le attività svolte da ciascuna Area/Direzione/Funzione aziendale, al fine di individuare le eventuali aree “sensibili” (aree/settori aziendali ove ipoteticamente sarebbe possibile la realizzazione dei reati) e i sistemi di controllo in essere, a presidio dei rischi di reato identificati dal D.lgs. 231/01;
2. Predisposizione e realizzazione degli interventi ritenuti necessari per la riduzione dei rischi e/o per il miglioramento del sistema di gestione e/o controllo interno ovvero, di quell’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate, su indicazione dei soggetti apicali, dal Management e dal personale aziendale, in grado di ridurre ad un livello ragionevole i rischi, anche attraverso l’introduzione di appositi protocolli comportamentali;
3. Individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

Il sistema di controllo preventivo posto in essere dalla Casa di Cura “Villa dei Fiori” si articola nelle seguenti componenti:

- Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Protocolli generali;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Sistema organizzativo-gestionale e di controllo;
- Comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, sopra individuato, è stato altresì integrato e informato ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Separazione delle funzioni;
- Documentazione dei controlli;
- Introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Codice Etico e dal Modello;
- Previsione di adeguate modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Previsione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

3.2. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura "Villa dei Fiori"

La Casa di Cura "Villa dei Fiori" al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ha promosso, su impulso dell'Amministratore, un processo di riorganizzazione della struttura aziendale e dei processi gestionali finalizzato tra l'altro all'adozione di un Modello organizzativo interno conforme alle prescrizioni del D.Lgs.231/01.

La Casa di Cura "Villa dei Fiori" ha progressivamente definito sia i contenuti del Modello sia l'iter approvativo dello stesso.

Le attività di progettazione del Modello sono state svolte sotto il diretto controllo dell'Amministratore con la piena collaborazione delle Aree/Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte.

La documentazione prodotta prima di confluire nel Progetto di Modello, è stata preventivamente condivisa nei contenuti con i responsabili di dette Aree/Direzioni/Funzioni.

L'adozione del Modello 231 è stata determinata nella convinzione che la stessa possa costituire per la Società un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e di tutti gli altri

soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.3. Approccio metodologico e finalità del modello

La Casa di Cura "Villa dei Fiori" ha progettato e costruito il Modello adottato fondandolo su un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo che nella sostanza:

- Ricercano, individuano e consentono di monitorare le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica;
- Ricercano, individuano e consentono di monitorare le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica;
- Definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 1. Un Codice Etico che definisce i principi etici e di comportamento adottati dalla Società;
 2. Un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare comportamenti in contrasto con le misure previste dal Modello;
- Determinano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- Individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie idonee a prevenire le attività a rischio;
- Attribuiscono all'Organismo di Vigilanza (OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Il Modello pertanto si propone lo scopo di:

- Migliorare il sistema di Corporate Governance;
- Predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura "Villa dei Fiori" nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di

violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Casa di Cura "Villa dei Fiori" che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- Ribadire che la Casa di Cura "Villa dei Fiori" non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Casa di Cura "Villa dei Fiori" intende attenersi.

Per pervenire alla definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato costituito un Gruppo di Lavoro multi - specializzato, in ragione delle specifiche materie da trattare, che ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria della Casa di Cura "Villa dei Fiori" ad un *Risk Assessment*.

Nello svolgimento delle analisi propedeutiche alla definizione del presente Modello, il Gruppo di Lavoro ha svolto un'analisi della storia dell'ente e della realtà aziendale per potere individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell'ambito dell'impresa e le loro modalità di commissione.

In tale ottica, le attività, di seguito descritte, sono state svolte dando priorità alle suddette aree nonché analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei comportamenti rilevanti per il Decreto 231.

L'analisi è stata effettuata sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di interviste al personale della Società.

Come risultato di tale lavoro, per i reati ritenuti rilevanti, è stato inoltre redatto un elenco delle aree o processi c.d. "rilevanti" che si compongono:

- Delle aree o processi c.d. "a rischio", vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto 231 e astrattamente riconducibili alle attività svolte dalla Società;
- Delle aree o processi c.d. "strumentali", ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono le risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio" reato.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio e strumentale sono state individuate le attività "sensibili",

ossia quelle attività rispetto cui è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati nonché le Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte.

Per ognuna delle attività “sensibili” si è provveduto ad identificare le potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente presi in considerazione.

Con riferimento ai reati colposi, secondo la metodologia suggerita da Confindustria, non si è esclusa nessuna delle attività aziendali.

Il Gruppo di Lavoro ha quindi provveduto alla rilevazione ed all’analisi dei controlli aziendali esistenti – c.d. *as is analysis* – ed alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

L’analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- L’esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- L’esistenza e l’adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
- Il rispetto e l’attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- L’esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- L’esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività “critiche” in relazione al Decreto 231.

La valutazione del Sistema di Controllo Interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231; è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi esistenti all’interno della Casa di Cura “Villa dei Fiori”.

Alla luce della mappatura delle attività sensibili, dell’identificazione dei rischi e dell’analisi del Sistema di Controllo Interno, sono stati valutati i rischi residui, in termini di criticità/possibilità che l’evento rischio si verifichi.

Per ciascuna attività aziendale, sono stati valutati i “rischi” ed assegnate le priorità di rischio a seconda dei vari elementi qualificanti il Sistema di Controllo Interno proprio della Società, dall’esistenza di regole comportamentali all’esistenza di attività di controllo e monitoraggio.

Sono stati pertanto attivati ed integrati i processi esistenti focalizzandoli sulle tipologie di reato contemplate dal Decreto 231, in funzione del contesto organizzativo ed operativo della Casa di Cura “Villa dei Fiori”, sia interno che esterno. Particolare attenzione è stata posta all’esigenza di assicurare una tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di eventuali situazioni di criticità, sia generali che specifiche.

Il risultato del lavoro svolto è riportato, in sintesi, nel presente Modello.

Nello specifico la metodologia utilizzata per il Risk Assessment è la seguente:

Alla mappatura dei processi aziendali è seguita l'analisi delle **ATTIVITA' SENSIBILI** che possono esporre al reato nello specifico processo.

All'insieme di **ATTIVITA' SENSIBILI** sono associate le fattispecie di reato, con esclusivo riferimento ai reati presupposto rilevanti ex Decreto, onde individuare e valutare le relative modalità di accadimento in ambito aziendale.

Di questo primo step è valutato il **RISCHIO INERENTE (RI)** è il rischio connesso ad una determinata attività sensibile e indica il livello di rischio associato all'attività stessa a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posto in essere."

		Probabilità	Danno
BASSO	1	Esposizione scarsa	Basso
MEDIO-BASSO	2	Esposizione poco frequente	Medio
MEDIO	3	Esposizione frequente	Medio
MEDIO-ALTO	4	Esposizione alta	Medio
ALTO	5	Esposizione continuativa	Alto

Tabella : Valore del RI

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo (c.d. Gap Analysis) con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla "best practice" affermatasi in materia. In particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli;

Questa valutazione restituisce il valore del **SISTEMA CONTROLLO INTERNO (SCI)**, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

		Misure	Controllo
CARENTE	4	Nessuna misura presente	Nessun controllo attuato
MEDIO - BASSO	3		
MEDIO	2	Attuate il 50% delle misure previste	Attuato il 50% delle misure di controllo

BUONO	1		
ADEGUATO	0	Attuate il 100% delle misure previste	Attuato il 100% delle misure di controllo

Tabella : Valore del SCI

Per determinare, per ciascuna fattispecie di reato potenzialmente commissibile, il grado di rischio effettivo, viene calcolato il **RISCHIO RESIDUO (RR)**, ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio inerente in misura proporzionale alla forza del sistema di controllo che caratterizza l'attività in questione.

$$RR = RI - (RI * SCI)$$

SISTEMA CONTROLLO INTERNO (SCI)	CARENTE	3	6	9	12	15
	MEDIO - BASSO	2	4	6	8	10
	MEDIO	1	2	3	4	5
	BUONO	0	0	0	0	0
	ADEGUATO	-1	-2	-3	-4	-5
		BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO

RISCHIO INERENTE (RI)

Tabella: Valore del RR

Tale analisi e risultanze hanno trovato sede nel documento denominato "Risk Assessment" che in questa sede espressamente si richiama e che rimane a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e dell'Autorità Giudiziaria.

3.4. Struttura del documento

Il Modello organizzativo adottato dalla Casa di Cura "Villa dei Fiori" per le finalità ed in funzione di quanto sopra indicato è unitario. Il Modello, infatti, governa un insieme di regole coerenti e unitarie che la Società ha ritenuto opportuno strutturare non in ragione delle figure aziendali coinvolte (*soggetti apicali e soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza*), bensì in funzione

delle differenti aree di attività aziendali a rischio di commissione dei reati.

Il Modello è composto da un insieme organico di singole “Componenti” che vengono di seguito elencate:

- Parte Generale
- Parti Speciali (autoportanti)
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare (Codice Sanzionatorio)
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
- Regolamento dei flussi Informativi

La “Parte Generale” illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i protocolli di controllo e i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

Le “Parti Speciali” sono dedicate alle specifiche tipologie di reato ed in particolare e costituiscono una serie di documenti a se stanti.

Finalità di ogni sezione della Parte Speciale è richiamare l’obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

1. i principali controlli in essere;
2. i reati che possono essere astrattamente commessi;
3. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
4. gli obblighi spettanti all’Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.

Nella mappatura dei rischi sono stati analizzati e verificati tutti i reati presupposto.

Nell’operazione ricognitivo-valutativa è stato utilizzato l’approccio inglobante tutte le fattispecie di cui al catalogo, preferendo il criterio di rilevazione del rischio concreto e anche di quello ipotetico.

Pertanto l’output della Mappatura individua se il rischio è configurabile o assente e in quali aree (Responsabili e Referenti Aziendali).

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sia delle fattispecie già richiamate dal Modello, sia di quelle che dovessero essere introdotte nel Decreto 231.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è stato adottato dall'Amministratore dalla Casa di Cura "Villa dei Fiori", mentre le modifiche ed integrazioni del presente Modello sono affidate all'Organismo di Vigilanza, per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

3.5. Gli organi sociali di Casa di Cura “Villa dei Fiori”

La struttura organizzativa della Casa di Cura “Villa dei Fiori” è definita in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

Il modello di Governance della Casa di Cura “Villa dei Fiori”

Il sistema di *corporate Governance* della Casa di Cura “Villa dei Fiori” è articolato come di seguito descritto.

L’assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

Ha il compito di approvare il MOGC

L’Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla legge o dallo Statuto.

Ha il compito di verificare il MOGC.

Il **Collegio Sindacale** cui è affidato il compito di verificare:

- L’osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo;
- Il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- L’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La Casa di Cura “Villa dei Fiori” ha affidato al Collegio Sindacale l’incarico di **Revisione legale dei conti**.

3.6. La struttura organizzativa della Casa di Cura “Villa dei Fiori”


La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall’altro la massima efficienza possibile, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

La Società ha messo a punto un dettagliato Organigramma nel quale è schematizzata la propria intera struttura organizzativa.

Nell’organigramma, in particolare, sono specificate:

- Le aree in cui si suddivide l’attività aziendale;
- Le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- I soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Società. La Società dispone, inoltre, di appositi Mansionari e Istruzioni Operative che individuano con dettaglio i compiti della singola figura professionale.



Villa dei fiori
Presidio di riabilitazione

Organigramma Nominativo MGQ-400/2 ed 01 del 18/9/08 - ed 02 del 4/9/09 - ed 03 del 5/10/12 - ed 04 del 7/11/12 - ed 05 del 3/11/16
Ultimo aggiornamento Rev. 06 del 10/10/2017

Firma Amm. Unico:
 Data: 10/10/2017

3.7. I Servizi

Contabilità e Bilancio: in essa viene svolto il complesso di attività volte alla rilevazione ed elaborazione delle informazioni di natura economico/finanziaria, alla redazione del bilancio di esercizio e della reportistica interna aziendale all'espletamento degli adempimenti fiscali, dei revisori dei conti.

Tesoreria e Finanza: svolge attività di gestione e controllo dei flussi finanziari e le attività connesse all'amministrazione del personale (ed in particolare gli aspetti retributivi, contributivi e fiscali connessi alla gestione del personale).

Acquisti: che cura l'approvvigionamento e il reperimento di beni e servizi necessari al funzionamento dell'attività. In particolare, sono incluse le seguenti attività: pianificazione degli acquisti sulla base delle esigenze, selezione valutazione e monitoraggio dei fornitori, definizione degli accordi contrattuali, emissione e gestione degli ordinativi.

Risorse Umane: si occupa dei vari aspetti connessi alla gestione e sviluppo delle risorse umane tra i quali reclutamento, selezione ed inserimento in azienda; formazione; carriera e mobilità del personale; relazioni sindacali politiche retributive.

Servizio Informatico: che si occupa di assicurare la funzionalità dei sistemi HW e SW dell'azienda, rispondere alle esigenze di revisione/aggiornamento dei sistemi SW dell'Azienda nonché assicurare l'approvvigionamento e/o l'implementazione di nuovi sistemi SW e delle attrezzature HW.

Tecnologie: che svolge attività connesse al mantenimento in efficienza di tutte le apparecchiature ed elettromedicali assicurandone la funzionalità.

Compliance (Qualità, Privacy e Sicurezza): svolge tutte le necessarie attività volte a garantire il rispetto di leggi e regolamenti quali quelli sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e quelli sulla privacy (D. Lgs. 196/2003). Rientrano tra le responsabilità di tale servizio anche quelle relative al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità.

Gestione del Rischio Clinico: si occupa di predisporre le procedure idonee ad evitare sinistri di tipo sanitario. Inoltre monitora lo stato dei contenziosi di tipo sanitario in essere e di informare la Direzione su tali delicati aspetti.

La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza.

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico approvato il 1 maggio 2008, la Società si è dotata di una apposita struttura organizzativa della Società in materia salute e sicurezza sul lavoro ("SSL") nell'ottica di eliminare ovvero, laddove

ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati i soggetti di seguito indicati:

- Il datore di lavoro;
- I dirigenti;
- I preposti;
- I responsabili al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, “RSPP”)
- Gli addetti al primo soccorso;
- Gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Il medico competente;
- I lavoratori;
- I soggetti esterni all’azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL (es. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte Speciale N. 3 Reati di colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.8. Modifiche ed integrazioni del modello

Il presente Modello (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 2, lettera a del Decreto) è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” pertanto l’adozione dello stesso, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell’ Organismo di Vigilanza di Casa di Cura “Villa dei Fiori”.

In particolare è demandato all’OdV il compito di integrare il presente Modello, in relazione ad ulteriori tipologie di reati che nuove previsioni normative colleghino all’ambito di applicazione del Decreto 231, o in conseguenza di modifiche strutturali dell’organizzazione dell’azienda.

3.9. Il sistema di deleghe e procure

L'Amministratore è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

Il potere di rappresentare la Società è conferito in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura o in relazione a specifiche attività.

Se del caso, vengono di volta in volta conferite procure speciali ai responsabili di alcune funzioni in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolta da ciascuno di essi, sia con riferimento a dipendenti della Casa di Cura "Villa dei Fiori" sia a soggetti che svolgono le loro attività in ragione del contratto di servizio.

Eventuali deleghe e le procure, devono essere comunicate formalmente ai singoli destinatari. Le procure devono poi depositate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- Soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- Soggetto delegato;
- Oggetto della delega/procura;
- Limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

3.10. Il sistema di controllo e le procedure

La Casa di Cura "Villa dei Fiori" dispone di un corpus procedurale specifico per la gestione delle attività aziendali e, in particolare, con riguardo alle attività che insistono nelle aree a rischio reato. I principali sistemi informatici utilizzati sono: Via Libera Team System (per la contabilità, già II Sole24ore); Suite (per la gestione dati riabilitativi).

Le procedure della Società assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, per addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle funzioni);
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua (tracciabilità delle operazioni/attività);
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate (documentazione).

3.11. Il Controllo di Gestione

Il sistema di Controllo di Gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- Definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non), il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- Rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in base a situazioni "actual" periodiche, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- Controllare e monitorare gli stati di avanzamento di spesa connessi all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie, in termini di costi sostenuti.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

La Casa di Cura “Villa dei Fiori” ha optato per una composizione plurisoggettivo dell’organismo di Vigilanza, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione della Società.

La disciplina e i compiti dell’Organismo di Vigilanza sono specificati nel documento “REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA” che è parte integrante del presente Modello. Di seguito, quindi, verranno riportati i tratti essenziali della disciplina, rimandando per gli aspetti di dettaglio al citato documento.

L’Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta, (con personale interno) nel 2013 data in cui la Società si è formalmente dotata del Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza esterno, autonomo e indipendente, è stato istituito dall’Amministratore il 27/04/2018, data in cui la Società si è formalmente dotata del Modello.

In tale sede, l’Amministratore ha determinato il numero dei membri, la durata in carica, l’autorità ed i poteri, le responsabilità ed i doveri dell’Organismo di Vigilanza in ossequio a quanto di seguito previsto.

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dall’Amministratore e rimane in carica per la durata di n. 1 esercizio rinnovabile.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida dell’A.I.O.P e dalla giurisprudenza in materia, ai requisiti di:

- **Autonomia e indipendenza** in quanto:
 - Le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Casa di Cura “Villa dei Fiori”;
 - l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia all’Amministratore, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci ed ai Sindaci;
 - all’Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio; l’Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
 - Le regole di funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- **Professionalità:** in quanto le professionalità presenti all’interno dell’Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia

sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;

- **Continuità di azione:** in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.
- **Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi:** onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento all'amministratore unico.

L'Amministratore valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che l'Organismo di Vigilanza possieda i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non vi siano situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la selezione dei membri deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

Al momento della nomina, l'Amministratore stabilisce il compenso dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati.

4.2 Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- Verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- Vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
- Verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - Presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti all'Amministratore;
 - Follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni

proposte.

In particolare, tra le funzioni dell'Organismo di Vigilanza rientrano quelle di:

- Monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;
- Monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- Verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- Verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231, nonché la sua applicazione;
- Verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- Effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- Espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre la Casa di Cura "Villa dei Fiori" a rischio di reato;
- Verificare che quanto previsto nelle Parte Speciali del Modello in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al Decreto 231;
- Formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Casa di Cura "Villa dei Fiori" e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- Segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla

Casa di Cura “Villa dei Fiori” ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 231;

- Monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell’effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all’attività aziendale.

4.3 Poteri dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, l’Organismo di Vigilanza può, oltre a quanto precedentemente descritto:

- Accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l’effettività e l’adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- Effettuare, senza preavviso, nell’ambito delle aree a rischio, controlli sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- Disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello.

Inoltre, le attività dell’Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l’obbligo di vigilanza a carico dell’Amministratore sull’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque l’Amministratore responsabile del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’Organismo di Vigilanza ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni aziendali in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all’Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all’art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231. I flussi sono definiti nel Regolamento dei Flussi Informativi. Devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini

dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- Alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- Alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231;
- Ad eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- Ad eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Alle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Alle notizie relative a commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata;
- Ad eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- Ad eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- Alle notizie concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo, anche potenziale, connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- Alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché: tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, nera miss registrati, l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza, gli eventuali aggiornamenti del DVR, i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- Al riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello del quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le

medesime integrino o meno una fattispecie di reato;

- Alle notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- Alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- Alle comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- Ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dalla quale si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- A ogni cambiamento significativo pertinente ai sistemi informativi della società;
- Alle risultanze degli audit periodici effettuati con riferimento al Sistema di Gestione della Qualità;
- A ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura "Villa dei Fiori" che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Casa di Cura "Villa dei Fiori" o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv.@villadeifiori.it o per iscritto all'indirizzo della sede legale della Società, ossia Poggio San Pantaleone 84014 Nocera Inferiore (SA), alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

4.5 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno due volte l'anno all'Amministratore e ai Soci sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, contestualmente descrivendo le linee generali dell'intervento programmato per il periodo successivo. Resta inteso che l'OdV potrà avviare qualsiasi verifica anche non programmata.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

5. IL CODICE ETICO

La Società ha adottato un Codice Etico che costituisce uno dei protocolli fondamentali per la realizzazione di un valido Modello idoneo a prevenire i reati indicati dallo stesso Decreto.

Il Codice è conforme ai principi indicati dalle Linee Guida dell'A.I.O.P.

Al Codice Etico è dedicato un apposito documento di dettaglio a cui si rimanda per una più puntuale trattazione evidenziando, in questa sede, che tale documento individua precisamente:

- I destinatari del Codice Etico;
- I principi etici fondamentali cui la Società riconosce valore etico positivo;
- Le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del Codice e a cui tali soggetti devono uniformarsi;
- Il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La Casa di Cura “Villa dei Fiori” è consapevole dell’importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale e della sua formazione ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello di Organizzazione e di Gestione e si impegna a continuare a implementare la divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti.

In particolare, al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati dalla Casa di Cura “Villa dei Fiori”, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente della Casa di Cura “Villa dei Fiori”, sia tramite strumenti informatici di dotazione dell’azienda, sia tramite strumenti cartacei. A tutti i collaboratori viene altresì comunicata l’adozione del Modello e del Codice Etico, nonché fornite tutte le ulteriori informazioni sul Modello e sul Codice Etico. Tutti i dipendenti della Casa di Cura “Villa dei Fiori” sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell’attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all’organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi ecc.). Al fine di garantire l’efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, il documento di sintesi dello stesso è esposto, così come previsto dall’art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, nonché reso disponibile sul sito internet della Società.

L’attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito, anche con l’ausilio dell’Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico. Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. “apicali” nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone

fisiche e delle società ed esimente) ed una parte specifica sui principi e le regole del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali la Casa di Cura "Villa dei Fiori" intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner, i collaboratori, i consulenti, ecc.

L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione ed aggiornamento.

La Casa di Cura "Villa dei Fiori" non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e di Gestione (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/01 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E)

7.1. Finalità del sistema disciplinare

La Casa di Cura “Villa dei Fiori” considera essenziale il rispetto del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all’art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, la Casa di Cura “Villa dei Fiori” ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto del Modello di Organizzazione e di Gestione adottati.

La Società ha deciso di introdurre un apposito documento denominato “Codice Sanzionatorio” che è protocollo e parte integrante del Modello Di Gestione e Controllo.

Di seguito sono riepilogati gli aspetti salienti, mentre si rimanda al separato documento per il dettaglio.

In ogni caso deve essere precisato che l'avvio del procedimento disciplinare e dell'eventuale applicazione da parte della Casa di Cura “Villa dei Fiori” delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dalla pendenza di un procedimento penale a carico del destinatario.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello di Organizzazione e di Gestione potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell’interesse o a vantaggio della Casa di Cura “Villa dei Fiori”.

Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite dalla Casa di Cura “Villa dei Fiori”, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza;
- l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;

- la violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m.i. (segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte);
- la segnalazione infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

7.2. La struttura del Codice Sanzionatorio

Il Codice Sanzionatorio della Casa di Cura “Villa dei Fiori” si articola in tre macro categorie relative ai soggetti sanzionabili.

In ogni tre macro categorie sono indicate le Condotte Sanzionabili e relative Sanzioni:

- Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia l’Amministratore e i Sindaci con potere di Revisori e gli altri soggetti in posizione apicale;
- Nella seconda i dipendenti (lavoratori subordinati);
- Nella terza i soggetti esterni.

E' disciplinato il procedimento di rilevazione della sanzione ed i procedimenti di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Codice Sanzionatorio, indicando, per ognuna:

- La fase della contestazione della violazione all’interessato;
- La fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Il Codice Sanzionatorio è pubblicato nell’intranet aziendale nonché affisso in luogo accessibile a tutti atteso che deve esserne garantita la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari. Per i Terzi Destinatari lo stesso è disponibile previa richiesta.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

PARTE SPECIALE N. 1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 24, 25 e 25 DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	0	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16.01.2025		16.01.2025		19.02.2025	
Oggetto della Revisione		AGGIORNAMENTO E SEPARAZIONE DELLA PARTE GENERALE DALLE PARTI SPECIALI AGGIORNAMENTO DELLA PARTE SPECIALE 1 Legge 114/2024 (ARTICOLO 346-BIS: TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE)					



INDICE

1.	NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, DI “PUBBLICO UFFICIALE”, DI “PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO”	3
2.	I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE	6
2.1	REATI IN MATERIA DI "INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO" (ART.24).....	6
2.2	REATI IN MATERIA DI "CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE" (ART. 25).....	10
2.3	REATI IN MATERIA DI "INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA" (ART. 25-DECIES).....	16
3.	AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI.....	17
3.1.	AREE A RISCHIO “REATO DIRETTO”	18
3.2.	AREE A RISCHIO “STRUMENTALI”	20
4.	PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	23

1. NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, DI “PUBBLICO UFFICIALE”, DI “PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO”

I reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “PA”), intesa in senso lato e tale da ricomprendere le PA estere, sono connotati dalla lesione dell’attività delle PA. ed invero il bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici è costituito dal buon andamento e imparzialità della PA, ovvero dall’interesse pubblico a preservare il prestigio della PA ed il suo regolare funzionamento (art. 97 della Costituzione). Talvolta tali reati sono anche plurioffensivi, nel senso che ledono altri interessi, quali, ad esempio, la libertà di determinazione del soggetto.

Al fine di delineare i connotati di tali reati è essenziale indicare la definizione di Pubblica Amministrazione.

Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la definizione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio), tuttavia nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla PA quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. In estrema sintesi, per PA può intendersi l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europee, ASL, ecc.) e talora privati che esercitano funzioni o servizi pubblici (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.).

La maggior parte dei reati contro la PA è perseguibile soltanto qualora a commetterli sia stato un soggetto che riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) o di Incaricato di Pubblico Servizio (IPS).

A norma dell’art. 357 c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La funzione legislativa consiste nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l’attività legislativa costituzionale, sia l’attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l’attività legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa), sia, infine, l’attività legislativa rilevante nell’ambito dell’ordinamento nazionale delle Istituzioni dell’Unione Europea.

È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere (ad es. membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale).

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l'insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale. È Pubblico Ufficiale chi esercita l'attività afferente l'amministrazione della giustizia (ad es. magistrati, cancellieri, segretari, ausiliari dei magistrati, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

I poteri tipici riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa", possono essere classificati in: potere deliberativo, potere autoritativo e potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- Il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l'aggiudicazione di una gara;
- il potere autoritativo della PA si concretizza, invece, in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente"; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi esercita, infatti, il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell'integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell'apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale.

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei “poteri” sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettuale caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei suindicati requisiti deve essere verificata in concreto in ragione dell’effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili per la Casa di Cura "Villa dei Fiori", oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

Sulla base dei risultati del Risk Assessment, il Gruppo di Lavoro ha identificato come potenzialmente **non applicabile** alla Casa di Cura "Villa dei Fiori" la fattispecie di reato relativa alla **Concussione (art. 317 c.p.)**, prevista dall'art.25 del Decreto231.

Sono di seguito riportati i reati applicabili.

2.1 Reati in materia di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico" (art.24)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Articolo 316-ter codice penale)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato da un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

Il reato si configura allorché, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni

dovute, conseguiti indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Truffa (art. 640 c.p.) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma a eccezione di quella di cui al n. 2 ter.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora, Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è

punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo puramente esemplificativo, le tipologie di ingiusto profitto che potrebbero derivare dal compimento di artifici o raggiri potrebbero essere:

- L'ottenimento di indebite agevolazioni contributive per assunzioni di personale;
- Il far risultare, fornendo documentazione non veritiera, il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di assunzione di personale disabili;
- L'inserimento della Società nella lista dei fornitori qualificati dell'Ente soggetto pubblico pur in assenza dei requisiti richiesti;
- Il rilascio di autorizzazioni non dovute, ovvero il sottacere informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà dell'Ente Pubblico;
- L'ottenimento di rimborsi fiscali non dovuti.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la PA.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640-terc.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove

euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 ad euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra talune delle circostanze di cui al secondo e al terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software. Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali. Sulla base dei risultati del *risk assesment*, il Gruppo di Lavoro ha identificato alcune fattispecie di reato, previste dall'art. 24 del Decreto 231, per le quali non sono stati identificati specifici profili di rischio e sono stati considerati sufficienti i principi e le regole comportamentali enunciati all'interno del Codice Etico societario, ovvero:

- Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316-ter c.p.);

Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Casa di Cura "Villa dei Fiori" dell'oggetto sociale e delle attività attualmente svolte dalla Società stessa.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) I

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.032.

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, commette frode nell'esecuzione dei contratti di

fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

2.2 Reati in materia di "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" (art. 25)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio (quest'ultimo qualora rivesta la qualità di “pubblico impiegato”) ricevano (o accettino la promessa) per sé o per altri, denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere (corruzione passiva impropria antecedente), o per aver compiuto (corruzione passiva impropria susseguente), un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p.

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'erogazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizio per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti.

Tipologie di erogazione di altre utilità o retribuzione possono essere, in via esemplificativa:

1. omaggi e, in genere, regalie;
2. dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
3. assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
4. raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;

5. cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'ente presso cui il pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ovvero verso società collegabili al pubblico ufficiale.

Le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- ottenere più velocemente o nei tempi di legge una autorizzazione cui la Società avrebbe comunque diritto;
- indurre, in genere, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a compiere uno o più atti del loro ufficio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un PU o di un IPS per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU o dal IPS, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art.322 c.p.

Si rileva che la nozione di “atto contrario ai doveri di ufficio” è stata indicata dalla giurisprudenza, per cui si tratta di qualsiasi comportamento in contrasto con norme giuridiche o che violi i principi di lealtà, imparzialità ed onestà della PA.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente, sottolineando che in questo caso le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- far ritenere adempiuti o parzialmente adempiuti, essendo in vero inevasi o aggirati, gli obblighi di legge;
- omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme.

Circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni"

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt.318 e 319 c.p. sono commesse, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si rileva che nella nozione di P.U. rientrano, oltre ai magistrati, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

La responsabilità della Società potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (quindi di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio instauratosi per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale) un amministratore o un dipendente della Società corrompa, ad esempio, il giudice, o il consulente tecnico d'ufficio o anche un testimone, al fine di ottenere un provvedimento favorevole per l'Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Induzione a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi."

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli

interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto non supera ad euro 100.000".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Pene per il corruttore(art.321c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 -bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità."

Istigazione alla corruzione(art.322c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. "

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto detto precedentemente per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(art.322-bisc.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni*

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte con riferimento alle precedenti fattispecie penali viene compiuta nei confronti di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio qualora esercitino funzioni corrispondenti.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Traffico di influenze illecite (Articolo 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per intendere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie

o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

La Legge 114/2024 ha riformulato l'art 346 – bis c.p. il reato di Traffico di influenze illecite, ha ristretto il campo di applicazione, stabilendo che il mediator cioè colui che offre il pagamento o la promessa di utilità deve avere rapporti diretti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, sfruttando tale influenza per ottenere vantaggi illeciti. È punito chi promette o offre denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, con l'intenzione di ottenere un favore o una decisione favorevole nell'ambito delle sue funzioni. Il reato si configura anche quando la promessa o l'offerta di denaro non viene accettata ma solo effettuata.

ed aumenta la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

La legge introduce inoltre un meccanismo che tende a premiare le condotte collaborative dell'ente, riducendo le sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione. L'idea di fondo è stata quella di realizzare un rafforzamento delle sistema sanzionatorio, pur affiancato da una nuova previsione diretta a sollecitare la "collaborazione processuale" dell'ente, attraverso l'introduzione di una specifica attenuazione della durata delle sanzioni interdittive.

2.3 Reati in materia di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

Premesso che in relazione alle questioni legali è necessario fare riferimento ai principi contenuti nella codice Etico, a cui si rimanda, appare altresì doveroso precisare che non dovranno essere esercitate illecite pressioni nell'ambito della preparazione o durante un procedimento di natura penale allo scopo di indurre il Personale, i Consulenti, i Partner, o chiunque, a rilasciare dichiarazioni mendaci o a non dichiararle innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

3. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI

A seguito delle attività di *risk assesment*, sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura "Villa dei Fiori" le aree considerate "area a rischio reato", ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, costituite da:

- **aree a rischio "reato diretto"**, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **aree a rischio c.d. "strumentali"** alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

Nell'ambito di ciascuna "Area a Rischio" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle attività, all'interno delle "aree a rischio reato", al cui svolgimento è connesso rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.

Di seguito si riportano le "aree a rischio" con l'indicazione dei ruoli aziendali coinvolti e, per le aree a rischio "reato diretto" l'indicazione dei reati potenzialmente ad esse associabili.

Si riporta, nei paragrafi che seguono, l'elenco delle Aree a Rischio "Reato Diretto" e "Strumentali" disposte in ordine decrescente sulla base del rischio valutato in fase di *risk assesment* preliminare alla definizione del Modello di Organizzazione e Controllo. La valutazione del rischio è stata condivisa con i responsabili delle strutture e dei processi della Casa di Cura "Villa dei Fiori".

3.1. Aree a rischio “reato diretto”

Area a rischio: Gestione delle giornate assistenza e altri flussi per il rimborso delle prestazioni riabilitative

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Sanitario

Assistenti Sociali regimi residenziale e semi-residenziale

Coordinatrice regime ambulatoriale e domiciliare

Consulente Informatico

Ufficio Contabilità, Protocollo e tenuta registri

Ufficio Front Office Ambulatorio

Documenti di riferimento¹:

- PPA 720a (Rapporti con il cliente (servizio ambulatoriale e domiciliare))
- PPA 720b (Rapporti con il cliente (servizio semiresidenziale e residenziale))

Area a rischio: Richiesta Autorizzazioni Amministrative/Licenze

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Amministrativo

Ufficio Tecnico

Documenti di riferimento²:

- PPA 500 Responsabilità della Direzione

Area a rischio: Richiesta e gestione accreditamento istituzionale

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Sanitario

Documenti di riferimento³:

¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

² Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

³ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

- PPA 500 Responsabilità della Direzione

Area a rischio: Gestione del Contenzioso

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Amministrativo

Consulenti Legali

Documenti di riferimento⁴:

- IOP 028 Provvedimenti legali e gestione del contenzioso

Area di rischio: Ambiente Salute e Sicurezza

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore Unico

Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

Consulente Sicurezza

Documenti di riferimento⁵:

Nomina RSPP, Linee Guida Sicurezza, Normativa Formazione

Area a Rischio: Gestione delle Cartelle Cliniche

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direttore Sanitario

Direttore Tecnico Ambulatorio

Front Office Ambulatorio

Documenti di riferimento⁶:

- PPA 750a (Controllo del processo di erogazione (servizio ambulatoriale e domiciliare))
- PPA 750b (Rapporti con il cliente (servizio semiresidenziale e residenziale))
- PPA 751 (Gestione Cartella Clinica (servizio ambulatoriale e domiciliare))
- PPA 752 (Gestione Cartella Clinica (servizio semiresidenziale e residenziale))

⁴ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

⁵ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

⁶ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Area a Rischio: Gestione dell'Armadio Farmaceutico

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direttore Sanitario

Infermieri

Documenti di riferimento⁷:

- IOP 008 Farmacia
- IOP 016 Attività infermieristiche

Area a Rischio: Amministrazione del Personale

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Risorse Umane

Collaboratore Amministrativo

Direttore Amministrativo con funzioni di controllo

Documenti di riferimento⁸:

- PPA 600 Gestione Risorse

Area a Rischio: Gestione rapporti con l'Autorità Garante della Privacy

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Qualità e Privacy

Documenti di riferimento:

- DPIA
- IOP 33 Gestione dei dati e privacy

3.2. Aree a rischio "strumentali"

Area a Rischio "Strumentale": Tesoreria

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

⁷ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

⁸ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Documenti di riferimento⁹:

- PPA 500 Responsabilità della Direzione

Area a Rischio “Strumentale”: Acquisti di Beni e Servizi

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Amministrativo

Economato

Responsabile Ufficio Tecnico

Documenti di riferimento¹⁰:

- PPA 740 Approvvigionamento

Area a Rischio “Strumentale”: Amministrazione Contabilità e Bilancio

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direttore Amministrativo

Commercialista Studio D’Angelo

Documenti di riferimento¹¹:

- PPA 500 Responsabilità della Direzione
- PPA 720 (per fatturazione attiva)
- PPA 740 (per fatturazione passiva)

Area a Rischio “Strumentale”: Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Coordinatore della Riabilitazione Residenziale

Terapista Referente dell’Ambulatorio

⁹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

¹⁰ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

¹¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Documenti di riferimento¹²:

- PPA 760 Controllo dispositivi di misura

Area a Rischio “Strumentale”: Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Responsabile Ufficio del Personale

Società esterna per gestione fondi

Collaboratore Amministrativo

Documenti di riferimento¹³:

- PPA 600 Gestione Risorse
- Linea Guida selezione personale

Area a Rischio “Strumentale”: Gestione dei Sistemi Informativi

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Collaboratore Amministrativo

Documenti di riferimento¹⁴:

- PPA 420 Requisiti relativi alla documentazione
- PPA 500 Responsabilità della Direzione
- IOP 010 Gestione sistema informatico

Area a Rischio “Strumentale”: Budget e Controllo di Gestione

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Amministrativo

Commercialista

¹² Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

¹³ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

¹⁴ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Documenti di riferimento:

- Contratti e tetti di spesa
- Gestionale

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

I Responsabili delle Direzioni, delle Funzioni e dei Servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” e/o in quelle “strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È fatto divieto di:

- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- esibire documenti/dati falsi o artefatti;
- assumere un comportamento menzionario al fine di indurre la p.a. in errore nella valutazione tecnico economica riguardante i servizi e i prodotti offerti/forniti;
- tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore la decisione della p.a.;
- assunzione del figlio di un personaggio ‘famoso’ mediante la produzione di falsi documenti e nonostante la carenza dei requisiti necessari; operazione ‘a vantaggio dell’ente’ laddove l’ente ritenga che il personaggio famoso possa elargire una grossa somma di denaro a titolo di donazione all’ente stesso oppure manifesti in altro modo la propria riconoscenza.
- omesso versamento delle ‘indennità di maternità’ ed assegni familiari a dipendenti ‘in nero’ oppure inquadrati impropriamente con contratti di apprendistato o “a progetto” (truffa aggravata all’INPS).
- indebito conseguimento di contributi e finanziamenti della Regione per la formazione dei lavoratori che debbono utilizzare i DPI (conseguimento di contributi e finanziamenti ottenuto con la produzione di documenti fittizi cioè in modo fraudolento).
- erogazione di una somma di denaro da parte dello Stato che consegue all'utilizzo di personale appartenente a categorie protette senza che tali persone ne abbiano le

caratteristiche

- Indebito conseguimento di contributi e finanziamenti della Regione per la formazione dei lavoratori che debbono utilizzare i DPI (conseguimento di contributi e finanziamenti ottenuto con la produzione di documenti fittizi cioè in modo fraudolento).

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti principi e punti di controllo:

- Ufficializzazione delle comunicazioni con PA;
- Controlli incrociati sui passaggi critici effettuati da diversi Responsabili di Funzione in merito ad acquisti, commesse, assunzioni;
- Adottare un sistema di programmazione e budgeting delle assunzioni;
- Rigorosa gestione delle prove selettive per l'assunzione del personale, incarichi dirigenziali e relativi compensi);
- Acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex d.p.r. 445/2000, con le quali i dipendenti dichiarano l'assenza di carichi pendenti;
- Acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex d.p.r. 445/2000, con le quali i vertici dichiarano l'assenza di conflitto di interessi con funzionari della PA con i quali l'azienda di interfaccia per l'espletamento delle proprie attività;
- Elaborazione e aggiornamento di un Elenco Contenziosi in ordine cronologico, da parte del Direttore Amministrativo, che riporti le principali informazioni in merito ai contenziosi in essere (oggetto della controversia, numero di ruolo del contenzioso, nominativo del/dei legale/i a cui è affidato il mandato, competenza territoriale, nominativo del giudice competente ed eventuali variazioni nel corso del tempo e relative motivazioni, stato del contenzioso);
- Sottoscrizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse tra i PU coinvolti nei contenziosi, dipendenti e soci di Casa di Cura Angrisani, sia per i contenziosi in essere che per gli eventuali prossimi contenziosi;
- Comunicazione mensile da parte del Direttore Amministrativo dell'Elenco Contenziosi all'OdV;
- Verifica dell'Elenco Contenziosi da parte dell'OdV;

- Formazione di tutti i dipendenti sui principi etici e su standard di comportamento in prospettiva preventiva di commissione di atti di frode a danno della Società. Il processo formativo deve essere svolto con periodicità annuale;
- Misure di rotazione del personale con l'introduzione delle più opportune iniziative, modalità e tempistiche, finalizzate a consentire la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione;
- All'accettazione dell'assunzione, il dipendente sottoscrive apposita dichiarazione certificativa di assenza di conflitto di interessi nei confronti della Società.

**PARTE SPECIALE N. 2:
 REATI SOCIETARI**

ART. 25-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

E

REATI TRIBUTARI

ART. 25- QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Condiviso		Trasmesso a	
2	0	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16/01/2025		16/01/2025		19/02/2025	
Oggetto della Revisione		Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - modifiche apportate dal d.lgs n. 87 del 14 giugno 2024 alla fattispecie dei reati previsti all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01.					

INDICE

1. I REATI PREVISTI NELL'ART. 25 TER E LE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	3
2. I REATI PREVISTI NELL'ART. 25 QUINQUIES E LE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	12
4. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ED I PRINCIPALI CONTROLLI.....	15
5. AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO	17
6. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	24

1. I REATI PREVISTI NELL'ART. 25 TER E LE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dopo un travagliato iter legislativo, la Legge 6 novembre 2012 n.190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (lac. d. "Legge Anticorruzione"), introduttiva:

- di misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ("PA");
- di misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati;
- del reato di corruzione tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ex Decreto Legislativo 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti e precisamente al comma 1 lett. s-bis dell'art. 25 ter del Decreto.

Il reato di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 del codice civile, è solo l'ultimo dei reati annoverati nell'art. 25 ter.

Sono esclusi dal presente documento

- False comunicazioni sociali della società quotata Art. 2622 c.c.;
- Aggiotaggio Art. 2637;

applicabili alle società quotate.

Sono applicabili i seguenti reati:

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il delitto si configura, dal lato oggettivo, quando vengono poste in essere determinate attività che, violando l'obbligo di chiarezza e di correttezza che attiene al contenuto delle comunicazioni sociali, sono idonee ad alterare la valutazione dell'entità economica della società. Dal punto di vista soggettivo, invece deve essere presente nel soggetto agente il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e l'elemento della consapevolezza. La fattispecie di cui all'articolo 2621 codice civile punisce le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico ed è pertanto un reato di pericolo. A mero titolo esemplificativo, il reato di false comunicazioni sociali si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi: - determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti; - esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti; - modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti. Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D.Lgs. 39/2010)

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

La norma in esame è volta alla tutela del regolare esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti a ciò preposti [organo di controllo o revisore/società di revisione] o ai soci. La norma punisce pertanto il fatto degli amministratori che impediscono il controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti. A mero titolo esemplificativo, il reato di impedito controllo si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di mancata correttezza e trasparenza nella condotta degli amministratori e dei loro diretti collaboratori in relazione alla richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci, mediante l'occultamento di documenti e l'esibizione parziale o alterata, anche accompagnata da artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti.



Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

"Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno."

La norma in esame punisce la ripartizione ai soci di utili o acconti su utili non ancora conseguiti, ovvero ancora le ripartizioni di riserve laddove tali condotte siano vietate dalla legge. In particolare, a mero titolo esemplificativo, il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi: - ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione; - ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno."

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato"

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

La norma in esame punisce la condotta (primo comma) degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali fuori dai casi stabiliti dalla legge. In tal senso, mentre per gli amministratori delle S.r.l. il divieto è assoluto, per gli amministratori delle S.p.A. e delle società cooperative il divieto opera solo quando effettuato con fondi indisponibili, ovvero quando ha ad oggetto azioni non interamente liberate. La condotta sanzionata al secondo comma della norma in esame riguarda invece l'acquisto di azioni della controllante, da parte della controllata con fondi indisponibili ovvero

nell'acquisto sempre da parte della controllata di azioni non interamente liberate della controllante. Il reato secondo le condotte sopra descritte si configura solo qualora le stesse siano concretamente lesive per l'integrità del patrimonio sociale o delle riserve obbligatorie per legge. A mero titolo esemplificativo, il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi: - acquisto di azioni della società controllante: annacquamento del capitale sociale con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali; - acquisto di azioni proprie: possibile violazione dei limiti imposti dalla delibera autorizzativa dell'assemblea, possibilità che le riserve di patrimonio netto non siano sufficienti a costituire la riserva per acquisto di azioni proprie con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi"

La norma in esame punisce le condotte di riduzione del capitale sociale [nelle società di capitali ci si riferisce all'ipotesi di riduzione di capitale pur nel caso in cui lo stesso non sia esuberante, ovvero al caso in cui non sia stato rispettato il limite relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto per legge con riferimento ai singoli tipi di società] o di fusione con altra società o scissione che viene posta in essere in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. A mero titolo esemplificativo, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi: - determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non valutative) inesistenti

o di valore difforme da quello reale; - determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;

- occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti; - esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; - adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione) anche in concorso con altri soggetti.

Interessi degli amministratori (Art. 2391 c.c.)

"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico"

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno"

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La condotta consiste, dal lato passivo, nell'accettare denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per la società.

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (i.e. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, etc.).

Quanto agli obblighi di fedeltà si fa riferimento agli obblighi collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375e 2105 del codice civile.

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc.).

I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essergli "apicali" (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni come agenti, concessionari, etc.). Il corruttore può essere chiunque.

È importante sottolineare che il bene giuridico che la fattispecie mira a tutelare è il patrimonio sociale. In particolare, si rileva che l'estraneità dell'atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva di per sé, mai quanto comporti un nocumento alla società, che conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti (Cfr. Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012, Ufficio Studi Corte di Cassazione).

Si segnala che, **ai fini della responsabilità amministrativa**, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene il "corruttore" (l'unico che può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva) mentre la società di riferimento del corrotto, essendo danneggiata dalla condotta delittuosa, non sarà punibile ex Decreto.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente di una Società offra omaggi o danaro all'Amministratore di un'altra Società che ha indetto una gara o sta svolgendo una trattativa privata per una fornitura, al fine di indurre l'amministratore della società che ha indetto la gara/trattativa, a violare le procedure dell'azienda che regolano lo svolgimento o l'aggiudicazione per avvantaggiare la Società del corruttore, concludendo un contratto

svantaggioso per la Società.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni."

Tale fattispecie di reato può realizzarsi attraverso due differenti comportamenti, sostenuti da due diversi tipi di dolo:

- 1) nelle comunicazioni che soggetti attivi devono, in base alla legge, inviare alle autorità pubbliche di vigilanza a) espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; b) occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

In entrambe queste ipotesi (a, b), l'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché il reo deve agire al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

- 2) i soggetti attivi in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La fattispecie in esame si configura

come un classico reato d'evento che necessita per la configurazione che la condotta astrattamente descritta determini, con collegamento eziologico, l'effetto che la norma intende impedire (nel caso di specie, ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). Il reato è un delitto a forma libera: l'evento richiesto può, infatti, esser cagionato "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità".

2. I REATI PREVISTI NELL'ART. 25 QUINQUIES E LE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

La L.157/2019 ha introdotto nel microsystema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 231/2001 la responsabilità degli enti da reato tributario.

La più significativa novità in concreto è legata alla necessità che gli enti, se vorranno sottrarsi al rischio di incorrere nella risposta sanzionatoria delineata dal d. lgs. 231/2001, dovranno adottare una forma organizzativa finalizzata ad evitare i delitti tributari, così invero una forma di compliance integrata in funzione della prevenzione del rischio da reato nel settore del white collar crime, posto che il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001 conosce già una responsabilità connessa ai reati di corruzione, di riciclaggio, societari, ambientali. La previsione di sanzioni interdittive, inoltre, arricchisce l'arsenale sanzionatorio nel contrasto a tali forme criminali.

Le principali novità:

- Innalzamento delle pene edittali, minime e massime, della maggior parte delle fattispecie penali tributarie.
- Abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa o dell'imponibile sottratto all'imposizione, per specifici delitti tributari.
- Estensione della misura patrimoniale della confisca c.d. «allargata», prevista dall'art. 240 bis c.p., a specifiche figure di reati tributari.
- Ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 con l'inserimento dei reati di:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”



Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo

d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Dichiarazione infedele Art. 4 D.lgs 74/2000

Omessa dichiarazione Art. 5 D.lgs 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177/2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, ossia il provvedimento normativo di recepimento della c.d. "Direttiva PIF". Le modifiche introdotte dalla riforma hanno comportato, in relazione al D.Lgs. 231/2001: modifiche agli articoli 24, 25, 25 quinquiesdecies e introduzione dell'articolo 25 sexiesdecies.

L'intervento sull' art. 25 quinquiesdecies della Direttiva PIF (con l'art. 5 del D.Lgs.n. 75 del 14 Luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha visto l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto ulteriori fattispecie di illeciti tributari, quali:

- Il delitto di dichiarazione infedele;
- Il delitto di omessa dichiarazione;
- Il delitto di indebita compensazione.

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4.10.2022 n. 156, pubblicato in G.U. 2.10.2022 n. 248, ha modificato l'art. 25 quinquiesdecies comma 1 bis, nella parte relativa a tali illeciti tributari *“commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea”*.

L'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150, ha modificato il delitto di indebita compensazione escludendo la punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito *“quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”*.

2. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ED I PRINCIPALI CONTROLLI

In assenza di linee guida specifiche in relazione al reato di corruzione tra privati in occasione dell'attività di *risk assesment*, sono state individuate:

- **Aree a rischio “reato diretto”**, ossia settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reatini corruzione tra privati;
- Nell'ambito di ciascuna Area rischio reato, le "attività sensibili" (ossì le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione di reati), dei reati astrattamente ipotizzabili;
- Le principali funzioni aziendali direttamente coinvolte; tal riguardo l'individuazione delle funzioni aziendali non deve considerarsi tassativa, visto che ciascun soggetto aziendale potrebbe in linea teorica essere coinvolto. È opportuno ricordare, inoltre, la possibilità che anche altri ruoli/funzioni aziendali possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art.110 c.p.;
- principali controlli esistenti in relazione ciascuna area rischio; in particolare, fermo



restandoli rispetto delle regole definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nei suoi protocolli (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.), vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle area rischio sotto indicate sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

Di seguito uno schema riepilogativo di quanto descritto, suddiviso per ciascuna Area a Rischio reato.

Area a Rischio: Acquisti di Beni e Servizi

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direttore Amministrativo

Amministratore

Responsabile Ufficio Tecnico (per la parte di competenza – Manutenzioni – Fornitura mobili e suppellettili etc).

Attività sensibili

- Determinazione dei fabbisogni di beni/servizi.
- Raccolta e controllo delle richieste di acquisto.
- Richiesta di offerte.
- Negoziazione con i fornitori
- Emissione dell'ordine di acquisto
- Selezione dei fornitori.
- Stipula del contratto.

Principali controlli esistenti

- Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi.
- È stata definita una specifica lista di fornitori qualificati nella quale iscrivere le società fornitrici in possesso dei requisiti di affidabilità economica - finanziaria, professionalità e possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi.

- Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto.
- Gli ordini d'acquisto, le lettere d'incarico e i contratti sono approvati nel rispetto delle procure attribuite.
- Nella contrattualistica utilizzata dalla Società sono applicate le condizioni generali d'acquisto.
- Al ricevimento dei beni/servizi viene effettuato un controllo volto ad assicurare che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento per quanto concerne quantità/qualità.
- Viene svolta un'adeguata attività di monitoraggio delle attività svolte da consulenti esterni al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte degli stessi delle clausole contrattuali pattuite, in particolare la corrispondenza tra le prestazioni erogate dagli stessi e i compensi pattuiti a livello contrattuale.

Area a Rischio: Gestione Omaggi e Spese di Rappresentanza

Funzioni aziendali coinvolte

Amministratore

Attività sensibili

- *Richiesta di acquisto degli omaggi.*
- *Consegna dell'omaggio al destinatario.*
- *Documentazione delle spese di rappresentanza.*
- *Controllo delle spese di rappresentanza.*
- *Rimborso della spesa.*

Principali controlli esistenti

- *Processo formale di approvazione delle spese di rappresentanza.*
- *Le spese sostenute per rappresentanza sono adeguatamente documentate.*
- *Le spese sostenute per omaggi sono adeguatamente documentate.*

3. AREE A RISCHIO C.D. “STRUMENTALI” - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio reato", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate "strumentali", ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio reato";
- le principali funzioni aziendali direttamente coinvolte; l'individuazione delle funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto;
- le relative attività c.d. "sensibili";
- i principali controlli esistenti, in relazione a ciascuna area strumentale; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nei suoi protocolli (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.), vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree strumentali sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati ossia i settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati. Di seguito, uno schema riepilogativo di quanto in precedenza esposto, suddiviso per ciascuna area strumentale.

Area a Rischio "Strumentale": Contabilità e Amministrazione

Funzioni aziendali coinvolte

Amministratore

Direttore Amministrativo

Commercialista

Collegio Sindacale /Revisore dei Conti

Attività sensibili

- *Gestione dei rapporti con enti (quali Provincia, INPS, INAIL, Centro per l'impiego, Direzione Provinciale del lavoro) per adempimenti relativi all'amministrazione e gestione del personale (assunti/cessati, denunce in materia di disabili presenti in azienda, etc.). In particolare, gestione degli adempimenti previsti in materia di lavoro e predisposizione DM10, autoliquidazione INAIL e F24 per il pagamento degli oneri sociali ed invio*

dichiarazioni ad enti pubblici

- *Gestione adempimenti tributari: predisposizione ed invio dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento imposte (Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) per il tramite di registri informatici*
- *Gestione note di credito/rimborsi*
- *Gestione cassa e tesoreria: verifica soglie per pagamenti in contanti*
- *Gestione incassi e fatturazione*
- *Gestione pagamenti*
- *Validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta*
- *Gestione di flussi finanziari e utilizzo dei fondi aziendali (impiego della liquidità disponibile)*

Principali controlli esistenti

- *Utilizzo di un sistema informativo integrato che gestisce: ciclo passivo, ciclo attivo e contabilità generale al fine di calcolare le imposte la società;*
 - *Utilizzo di un sistema di procedure che formalizza gli step necessari da seguire per ciclo passivo, ciclo attivo, acquisti,*
 - *Consulenza di un fiscalista esterno che collabora nell'attività ordinaria supportando la società nella definizione del calcolo delle imposte e degli altri adempimenti fiscali;*
 - *Definizione della politica di pianificazione fiscale che prevede in caso di operazioni straordinarie, modifiche di accordi contrattuali e/o qualsiasi ulteriori attività che possano determinare un mutamento dell'ordinaria gestione del sistema fiscale, la Società si avvale del supporto tecnico della Struttura Amministrazione e Finanza e del Consulente fiscale che fornisce alla Società l'assistenza in via ordinaria e qualora lo ritenga necessario, richiede pareri a professionisti esterni specializzati, all'uopo nominati, al fine di effettuare operazioni in conformità a quanto richiesto dalle normative fiscali. La Società di revisione, inoltre, provvede alla verifica del corretto trattamento fiscale dell'operazione in oggetto.*
 - *Al fine di prevenire sia i reati in materia di imposte, che i reati in materia di dichiarazione:*
 - *La Società di revisione verifica periodicamente che:*

- *I dati riportati nella dichiarazione siano corrispondenti a quelli presenti in contabilità;*
- *la documentazione contabile a sostegno delle dichiarazioni sia completa e sia conservata a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;*
- *la Società abbia adempiuto correttamente alle obbligazioni tributarie;*
- *la Società abbia regolarmente presentato le dichiarazioni tributarie previste dalla legge.*

Area a Rischio “Strumentale”: Tesoreria

Funzioni aziendali coinvolte

Amministratore

Direttore Amministrativo

Commercialista

Attività sensibili

- *Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc.*
- *Registrazione degli incassi e dei pagamenti.*
- *Predisposizione e registrazione dei pagamenti.*
- *Riconciliazione degli estratti conto bancari.*
- *Controllo dei fogli cassa delle varie casse aziendali.*
- *Riconciliazione delle operazioni di cassa.*

Principali controlli esistenti

- *Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li esegue materialmente.*
- *Esiste separazione di responsabilità tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa.*
- *Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente autorizzate.*
- *Le somme incassate sono abbinata con le relative partite/ documenti giustificativi.*
- *La firma dei bonifici/assegni è rilasciata a seguito della contestuale esibizione dei documenti originali giustificativi, debitamente approvati.*

- È stato definito un responsabile per la custodia della piccola cassa

Area a Rischio “Strumentale”: Amministrazione del Personale

Funzioni aziendali coinvolte

Responsabile Risorse Umane

Collaboratore Amministrativo

Consulente del lavoro (Studio Aversa)

Attività sensibili

- *Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.).*
- *Rilevazione presenze, permessi, ferie.*
- *Elaborazione stipendi e relativa registrazione.*
- *Pagamento stipendi e relativa registrazione.*
- *Gestione anticipi.*
- *Gestione delle missioni / trasferte.*
- *Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese.*
- *Gestione amministrativa dei benefits aziendali..*

Principali controlli esistenti

- *Le modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi sono autorizzate dal responsabile amministrativo.*
- *Verifica periodica sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relativi al personale dipendente.*
- *Approvazione delle note spese da parte del supervisore in linea con i criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose.*
- *Monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente.*
- *Archiviazione della documentazione relativa ai dipendenti in cartelle individuali.*

Area a Rischio “Strumentale”: Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale

Funzioni aziendali coinvolte

Amministratore

Responsabile Ufficio del Personale

Collaboratore Amministrativo

Attività sensibili

- *Definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire.*
- *Gestione delle candidature.*
- *Effettuazione della selezione del personale.*
- *Definizione e valutazione delle performance del personale .*

Principali controlli esistenti

- *Esiste una procedura per la selezione del personale.*
- *Sono previsti almeno due colloqui prima di ogni assunzione.*
- *Viene mantenuta evidenza del processo di selezione del personale.*

Area a Rischio “Strumentale”: Amministrazione, Contabilità e Bilancio

Funzioni aziendali coinvolte

Direttore Amministrativo

Commercialista (Studio esterno)

Collegio Sindacale

Attività sensibili

- *Registrazioni di contabilità generale.*
- *Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate.*
- *Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio.*
- *Elaborazione della bozza di bilancio.*
- *Approvazione del bilancio.*
- *Registrazione della chiusura dei conti.*
- *Gestione anagrafica fornitori.*
- *Registrazione note di credito.*
- *Registrazione delle fatture.*

- *Gestione dello scadenzario.*
- *Liquidazione fatture.*
- *Riconciliazione partitario fornitori con e/c.*
- *Gestione dell'anagrafica clienti.*
- *Registrazione dei contratti di vendita (contratti di servizio).*
- *Emissione delle fatture attive.*
- *Emissione delle note di credito.*
- *Gestione degli incassi.*

Principali controlli esistenti

- *Esiste un processo di approvazione formale delle operazioni da parte di un adeguato livello manageriale.*
- *Esiste segregazione di funzioni tra che è adibito all'analisi o al controllo delle fatture passive, chi le contabilizza e chi effettua le registrazioni relative ai pagamenti effettuati.*
- *L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità.*
- *Il piano dei conti è razionale e coerente alla realtà aziendale e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali.*
- *Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture.*
- *Esiste un processo di accertamento delle fatture da ricevere.*
- *Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.*
- *L'accesso all'anagrafica fornitori è ristretto (tramite un sistema di password di accesso personali) a un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare cambiamenti.*
- *Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori.*
- *Esiste un controllo formalizzato tra le fatture pervenute ed i contratti / ordini (cartacei ed inseriti a sistema) per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura.*
- *Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture senza ordine di acquisto.*
- *L'accesso all'anagrafica cliente è ristretto ad un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare cambiamenti (inserimenti, modifiche).*
- *Sono chiaramente definite le responsabilità per la gestione (inserimento e modifica) delle*

anagrafiche clienti.

- *È verificata la coerenza delle note credito con i relativi ordini/fatture.*
- *Sono monitorati i crediti scaduti.*
- *La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata.*

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

I Responsabili delle Direzioni, delle Funzioni e dei Servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” e/o in quelle “strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all' art. 25 ter del Decreto o possano in astratto diventarlo.

In particolare è fatto divieto di:

- Offrire o effettuare elargizioni in denaro o altre utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a privati per il compimento (o anche l'omissione) di un atto del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;
- In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- Accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- Eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti principi e punti di controllo:

- L'eventuale reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che devono prevedere adeguati livelli di selezione;
- I contratti tra la Società e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- Nei contratti con tutte le terze parti (agenzie, consulenti, distributori ecc.) deve essere

contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello;

- Le agenzie o i loro referenti, i fornitori, i distributori e, in generale, le terze parti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti.

Le funzioni e/o i referenti della Società che operano nelle aree di rischio e nelle attività sensibili sopra evidenziate devono dare evidenza e conservare traccia delle operazioni svolte.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza:

- Verificare relazioni Revisori;
- Verificare flusso e modalità delle assunzioni;
- Monitorare l'applicazione delle procedure aziendali.

PARTE SPECIALE N. 3:

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	0	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16.01.2025		16.01.2025		19.02.2025	
Oggetto della Revisione		AGGIORNAMENTO E SEPARAZIONE DELLA PARTE GENERALE DALLE PARTI SPECIALI					



INDICE

1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI	3
2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	4
3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ	7
L'ATTIVITÀ DI ANALISI È STATA QUINDI PROGRAMMATA E REALIZZATA IN QUATTRO FASI E NELLO SPECIFICO:.....	7
A. ESAME DELLA STRUTTURA SOCIETARIA AL FINE DI IDENTIFICARE CORRETTAMENTE LE RESPONSABILITÀ E I.....	7
COMPITI DELLE FUNZIONI APICALI;.....	7
B. ANALISI DEI PROCESSI SIA PRINCIPALI CHE DI SUPPORTO E DEI RELATIVI SOTTO PROCESSI, NELL'AMBITO DEI.....	7
QUALI POSSONO VERIFICARSI I REATI PREVISTI DAL CITATO ART. 25 SEPTIES;.....	7
C. CENSIMENTO ED ESAME DELLE PRASSI, PROCEDURE E/O SISTEMI DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI	7
REATI IDENTIFICATI GIÀ IN ESSERE IN HCI E LORO GRADO DI IMPLEMENTAZIONE.	7
L'ESITO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI È STATO RIASSUNTO IN UN QUADRO SINTETICO CHE IDENTIFICA:.....	7
• LE ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO,.....	8
• I PUNTI DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI,.....	8
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	8
5. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI	11
5.1 I DOVERI ED I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI.....	11
5.2 I DOVERI ED I COMPITI DEI PREPOSTI	14
5.3 I DOVERI ED I COMPITI DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI AL SPP	16
5.4 I DOVERI ED I COMPITI DEGLI APS E DEGLI API	17
5.5 I DOVERI ED I COMPITI DEL RLS	17
NOMINA A RSPP.	18
5.6 I DOVERI ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE.....	18
5.7 I DOVERI ED I COMPITI DEI LAVORATORI	19
5.8 I DOVERI ED I COMPITI DEI TERZI DESTINATARI	20
4.9 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	21



1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI

La presente Parte Speciale ha per oggetto i reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Il documento ha le seguenti finalità:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l.;
- illustrare i processi che nella fase di analisi del rischio sono stati individuati come sensibili
 - in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- indicare le prassi aziendali e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 25-septies si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso, è necessario, in questo caso, valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali individuano nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il vantaggio o l'interesse deriverebbero non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (es.: risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento (da qui il "dolo eventuale").

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008, ha introdotto l'art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche "Decreto 231") che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art.25 septies del Decreto231 richiama le fattispecie di reato:

Il reato di omicidio colposo (art.589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.



Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs.

n. 81/2008 e successive modifiche, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.")

3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ

Come indicato dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello") deve essere preceduta da un'attività di *Risk Assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

In riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le suddette Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere, dall'inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007 (oggi 81/2008), che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U.

Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati considerati i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatti ai sensi della normativa vigente.

Peraltro, come prescritto nelle Linee Guida, la Società ha formato un gruppo di lavoro con il compito di identificare le attività a rischio.

L'attività di analisi è stata quindi programmata e realizzata in quattro fasi e nello specifico:

- A. Esame della struttura societaria al fine di identificare correttamente le responsabilità e i compiti delle funzioni apicali;
- B. Analisi dei processi sia principali che di supporto e dei relativi sotto processi, nell'ambito dei quali possono verificarsi i reati previsti dal citato art. 25 septies;
- C. Censimento ed esame delle prassi, procedure e/o sistemi di controllo per la prevenzione dei reati identificati già in essere in HCI e loro grado di implementazione.

L'esito delle attività di analisi è stato riassunto in un quadro sintetico che identifica:

- le attività aziendali a rischio reato,
- i punti di controllo interno esistenti,

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Casa di Cura “Villa dei Fiori” si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati i quali sono anche i “Destinatari” della presente Parte Speciale.

Nello specifico la predetta struttura organizzativa è composta:

Il Datore di Lavoro

All’apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell’art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente

Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferito, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche “SPP”), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati

all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP") scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un APS.

Addetto alla prevenzione incendi

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un API.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa

della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, la Società, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull'esecuzione del rapporto.

La Società garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della società o poste sotto la responsabilità della stessa, in quanto aree di cui l'azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d'uso o in locazione da altre società.

Per tali persone, l'azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell'azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l'arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, in ossequio alle disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 26 del TU, la Società, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi:
 - verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

- per garantire la corretta esecuzione del rapporto:
 - fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
 - effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
 - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni con il RSPP.

5. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Modello e il Codice Etico Aziendale;
- le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.1 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- Effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di
- Valutazione dei Rischi (“DVR”);
- Designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

- a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.;
- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.;
- h. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- j. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
- l. articoli 36 e 37 del T.U.; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n. consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U., anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del T.U., nonché consentire al medesimo RSL di accedere ai dati di cui alla lettera q. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- o. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del T.U., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del T.U., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
- r. comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
- s. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- a. consultare il RSL in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (Art. 50 del T.U.);
- t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U. almeno una volta l'anno;
- w. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- x. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del T.U., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- y. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- z. fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui alla lettera q. che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

5.2 I doveri ed i compiti dei preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del

Datore di Lavoro, i Preposti devono:

- a. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Società.

5.3 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP

Il SPP deve provvedere:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35;
- f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi degli APS e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
 - sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'attività del SPP è svolta dagli RSPP e dagli ASPP ed è utilizzata dal Datore di Lavoro

5.4 I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza..

5.5 I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del RSPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- k. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l. avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina a RSPP.

5.6 I doveri ed i compiti del medico competente

Il Medico Competente:

- a. collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta

- l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- g. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - h. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - i. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - j. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - k. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della Salute.

5.7 I doveri ed i compiti dei lavoratori

I lavoratori devono:

- a. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera

- g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

5.8 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari

Gli Appaltatori devono:

- a. garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e

tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

4.9 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'Organismo di Vigilanza, come specificato dalle Linee Guida di Confindustria, svolge un'attività di monitoraggio sul Modello con riferimento alla Salute e Sicurezza che deve essere, in ogni caso, differenziata e, comunque, preceduta dall'attività di monitoraggio svolta dalle funzioni competenti all'interno dell'azienda.

Con riferimento alla presente parte speciale, l'OdV, oltre ai compiti già specificati nello Statuto dell'OdV in via generale, è chiamato a svolgere i seguenti ulteriori compiti:

- esaminare le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV (cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dalla Parte Generale del Modello) deve comunicare all' Amministratore Unico, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

PARTE SPECIALE N. 4: REATI AMBIENTALI

ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	0	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16/01/2025		16/01/2025		19/02/2025	
Oggetto della Revisione		AGGIORNAMENTO E SEPARAZIONE DELLA PARTE GENERALE DALLE PARTI SPECIALI AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 135 DEL 14/12/18 CON ABROGAZIONE SISTRI					

INDICE

PARTE SPECIALE N. 4:	1
REATI AMBIENTALI	1
1. I REATI AMBIENTALI	3
2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	4
3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ	5
3.1. Aree a rischio "reato diretto"	5
3.2. Aree a rischio "strumentale".....	6
4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI	6

1. I REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale ha per oggetto i reati in tema di Ambiente di cui all'art.25-undecies del D.Lgs.231/2001.

Il documento ha le seguenti finalità:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa in materia ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l.;
- illustrare i processi che nella fase di analisi del rischio sono stati individuati come sensibili in relazione ai rischi in materia ambientale;
- indicare le prassi aziendali e le procedure che l'amministratore, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in materia ambientale;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il concetto di danno ambientale (unito al conseguente obbligo di ripristino) è espresso dall'art. 300 del Testo Unico dell'Ambiente, secondo il quale è punito qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Da approfondita analisi si può escludere l'ipotesi di accadimento dei reati dell'

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art. 727-bis c.p.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733-bis c.p.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452 sexies c.p.
- Traffico illecito di rifiuti Art. 259 codice ambiente Dlgs. 152/06
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Articolo 452-quaterdecies c.p.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Si considerano applicabili le seguenti fattispecie di reato:

- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1) Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150
- Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2) Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo
- per la salute e l'incolumità pubblica Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150
- Inquinamento ambientale Art. 452 bis c.p.
- Disastro ambientale Art. 452 quater c.p.
- Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452 quinquies c.p.
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 256, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Bonifica dei siti Art. 257, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi Art. 187, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Divieto di abbandono Art. 192, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Art. 3 Legge 549/93
- Scarichi di sostanze pericolose Art. 108, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Scarichi in reti fognarie Art. 107, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee Art. 104, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Scarichi sul suolo Art. 103, codice ambiente, Dlgs. 152/06
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Art. 483 c.p.

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI di cui all'Art. 188-ter del D.Lgs. 152/06. A partire dalla data di abolizione alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti prima obbligati devono comunque garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti o comunque gestiti dalla propria organizzazione (come stabilito dagli Artt. 188, 189, 190 e 193 del suddetto Decreto Legislativo) in attesa di future disposizioni che vedranno il Ministero prima citato farsi carico dell'intero sistema di tracciabilità.

3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ

Nel dettaglio le aree maggiormente sensibili possono essere considerate quelle in cui sono gestite:

- Gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti;
- Utilizzo di fornitori di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti;
- Compilazione e conservazione della documentazione quali registri e formulari;
- Gestione di animali a fine Pet Therapy;
- ricaduta della struttura in area parco Monti Lattari.

Con riferimento alla tutela dell'ambiente, la Casa di Cura "Villa dei Fiori" si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi.

L'Ufficio Contabilità si occupa della redazione delle scritture ambientali relative ai rifiuti prodotti.

L'Ufficio Manutenzione gestisce rifiuti prodotti da fornitori di manutenzione esterna.

3.1. Aree a rischio "reato diretto"

Area a Rischio: tenuta registri Carico e Scarico dei rifiuti

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Ufficio Contabilità, Protocollo e Tenuta registri

Documenti di riferimento:

- IOP 37 Gestione rifiuti

Area a Rischio: produzione di rifiuti

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Ufficio Tecnico (in fase di produzione di rifiuti per manutenzioni straordinarie)

Area Sanitaria (per produzione di rifiuti sanitari)

Cucina (per produzione di oli esausti)

Documenti di riferimento:

- IOP 37 Gestione rifiuti

3.2. Aree a rischio “strumentale”

Area a Rischio: contrattualizzazione dei fornitori di smaltimento

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direttore Amministrativo)

Documenti di riferimento¹:

- PPA 740 Approvvigionamento

4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Procedure interne istituite per lo smaltimento dei Rifiuti;
- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- Astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di bonifica dei siti, scarichi in reti fognarie o scarichi nel suolo o nel sottosuolo, o in generale atti a realizzare uno dei reati ambientali che costituiscono reato presupposto ex D.Lgs. 231/01;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarli;

¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

- Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso dei principi di tutela dell'ambiente, controllando l'impatto diretto ed indiretto delle proprie attività, prodotti e servizi, ponendosi obiettivi di salvaguardia ambientale.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza:

- Effettua le verifiche sulle scritture ambientali
- Verifica i rapporti analitici in merito agli scarichi e alla classificazione dei rifiuti

PARTE SPECIALE N. 5:

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

ARTT. 25 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



(Samu)

Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	0	OdV		AU		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16/01/2025		16/01/2025		19/02/2025	
Oggetto della Revisione		AGGIORNAMENTO E SEPARAZIONE DELLA PARTE GENERALE DALLE PARTI SPECIALI					

INDICE

1. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO3
2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ4
3. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI5

1. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'art. 6 della 350/2001 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis in virtù del quale la commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo comporta l'applicazione a carico dell'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie

Si ritengono **non applicabili** per Casa di Cura Angrisani "Villa dei Fiori" i seguenti reati

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Art. 453 c.p.
- Alterazione di monete Art. 454 c.p.
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Art. 455 c.p.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Art. 460 c.p.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Art. 461 c.p.
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali Art. 473 c.p.

I reati considerati **applicabili** sono:

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Art. 457 c.p.

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.”

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Art. 459 c.p.

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Art. 464 c.p.

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 1 Art. 474 c.p.

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ

A seguito delle attività di *risk assessment*, sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura Angrisani “Villa dei Fiori” le aree considerate “aree a rischio reato”, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Nel dettaglio le aree maggiormente sensibili possono essere considerate quelle in cui sono gestite le:

- utilizzo di cassa contante
- utilizzo di valori bollati

Entrambi i casi sono molto limitati

Con riferimento al rischio di commissione di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Casa di Cura “Villa dei Fiori” si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi.

L'Ufficio Contabilità si occupa dell'utilizzo di valori bollati.

Il Front Office Ambulatorio e gli Assistenti Sociali (residenziale e semiresidenziale) utilizzano una piccola cassa contante

Area a Rischio: utilizzo valori bollati falsificati

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Ufficio Contabilità, Protocollo e Tenuta registri

Documenti di riferimento:

- Codice etico

Area a Rischio: uso di contanti falsificati

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Front Office Ambulatorio

Assistenti Sociali

Documenti di riferimento:

- IOP 38 Tenuta Cassa contante
- Codice etico

3. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Procedure interne istituite per la gestione dei contanti
- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

É fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- Non effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete falsificate.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza:




- Verificare le registrazioni dei flussi di cassa.

PARTE SPECIALE N. 6:

**DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI**

ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	1	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16.01.2025		16.01.2025		19.02.2025	
Oggetto della Revisione		<p>Modifiche agli artt. 615 ter, 615 quater, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p. apportate dall'art. 16, comma 1, della L. 28 giugno 2024, n. 90;</p> <p>Modifiche all'art. 635, c.p. apportate: dall'art. 3, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6; dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"); dall'art. 1, comma 1 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171;</p> <p>Modifiche all'art. 640 ter, c.p. apportate dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").</p>					

INDICE

1. I REATI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DI CUI ALL' ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/013
2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITÀ9
3. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI10

1. I REATI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DI CUI ALL' ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", vengono introdotte nuove fattispecie di reato informatico.

Da una valutazione delle tipologie di reati di cui all'art. 24 – bis del D. Lgs. 231/01, si possono distinguere due macro-categorie di reati:

- quelli che hanno come finalità la creazione di falsi documenti informatici o la frode informatica per la certificazione di firma digitale;
- quelli che, attraverso l'accesso abusivo, hanno come finalità il danneggiamento o l'intercettazione telematica dei sistemi informatici sia interni (quelli aziendali), che esterni (reti informatiche di terzi.)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 prevede non solo l'estensione di tale responsabilità a tutti i delitti informatici, ma anche la circostanza che la stessa possa essere imputata anche nelle ipotesi in cui non venga rintracciato l'autore materiale del reato. Ne consegue che la mancata individuazione del soggetto attivo del reato, non infrequente in materia di criminalità informatica, possa non far comprendere esattamente all'organo giudicante le motivazioni dello stesso e quindi determinare un'attribuzione di responsabilità anche quando l'autore del reato abbia agito per fini esclusivamente personali e non nell'interesse del suo datore di lavoro.

L'azienda ritenuta responsabile è soggetta oltre che all'esborso di ingenti somme di danaro a sanzioni interdittive quali:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

revoca di quelli già concessi;

e. e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di fronte a tale scenario l'azienda è inevitabilmente costretta a studiare delle strategie preventive idonee, da un lato, ad impedire la commissione di reati informatici al suo interno e dall'altro, capaci di escluderne una sua responsabilità nelle ipotesi in cui le misure adottate non siano state in grado di evitare la commissione del reato.

Quanto al primo aspetto, è auspicabile che venga potenziata una politica della sicurezza informatica, atteso che qualsiasi reato tecnologico può essere impedito soltanto con adeguate contromisure tecnologiche. Da questo punto di vista, tuttavia, è bene sottolineare come la sicurezza non sia più un problema esclusivamente tecnico, ma anche giuridico, essendo numerosi i testi legislativi che prevedono tale tema.

Sulla base dei risultati del Risk Assessment, il Gruppo di Lavoro ha identificato come potenzialmente **non applicabile** alla Casa di Cura "Villa dei Fiori" la fattispecie di reato relativa a:

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Art. 493 c.p.;
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Ar.617-quinquies c.p.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617 quater c.p.

I reati considerati **applicabili** sono:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Ar.615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615 quater c.p.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

Danneggiamento Art. 635 c.p.

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso

o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583 quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Art. 635 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635 quater c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse Art. 635 quinquies c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.”

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Art. 640 ter c.p.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è

commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ

Nell'ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura “Villa dei Fiori” le aree considerate “aree a rischio reato”, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati quali:

- mancata nomina di un responsabile IT (GPO) e di una struttura adeguata (per articolazione e dotazione di risorse) al presidio dei sistemi informatici aziendali;
- mancata, non tempestiva o non conforme predisposizione del DPIA, ai sensi del Regolamento EU 369/2016;
- mancata elaborazione e diffusione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e la gestione dei dati e per la gestione di apparecchiature hardware e software;
- mancata o inadeguata identificazione di livelli di accesso ai data base aziendali

Area a Rischio: accesso non autorizzato a dati clinici

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Ufficio amministrativi

Personale sanitario non autorizzato

Consulenti esterni

Documenti di riferimento¹:

- Codice etico
- PPA 751 Gestione Cartella Clinica
- PPA 752 Gestione Cartella Clinica

Area a Rischio: mancato rispetto della normativa in materia di privacy

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Ufficio amministrativi

¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Personale sanitario non autorizzato

Consulenti esterni

Documenti di riferimento:

- Codice etico
- DPIA

3. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Procedure interne istituite per la gestione dei contanti
- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- attenersi a quanto disposto dal Codice di Comportamento;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite; - rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPIA);
- nominare un responsabile Interno (GPO);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello ex D. Lgs 231/01.

Compiti del OdV

- Verificare l'avvenuta redazione della "Relazione annuale del DPO" e promuovere gli eventuali interventi di miglioramento/adeguamento necessari;
- Verificare l'avvenuto aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPIA)

- Verificare l'eventuale ricevimento di notizie circa: nuove normative in tema di sicurezza informatica e le conseguenti necessità di aggiornamento dei sistemi e delle procedure; violazioni del disciplinare tecnico; accessi non autorizzati al sistema informativo o violazione dei livelli di accesso esistenti.
- Verificare la coerenza dei livelli di accesso ai sistemi informativi aziendali in essere con la funzione ed il ruolo dei soggetti abilitati.

PARTE SPECIALE N. 7:

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ
INDIVIDUALE**

RAZZISMO E XENOFOBIA

ARTT. 25 QUINQUIES E ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	0	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16/01/2025	2 	16/01/2025		19/02/2025	
Oggetto della Revisione		AGGIORNAMENTO E SEPARAZIONE DELLA PARTE GENERALE DALLE PARTI SPECIALI CORREZIONE ART. 603 C.P. IN 603 BIS, C.P.					

INDICE

1. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL' ART. 25 QUINQUIES.....	3
2. I DELITTI CONTRO DI RAZZISMO E XENOFOBIA DI CUI ALL' ART. 25 TERDECIES	6
3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ.....	7
4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI	7

1. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Inoltre, si evidenzia che la legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha altresì integrato l'art. 25-quinquies includendo anche le ipotesi in cui gli illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori di anni diciotto o parti di essi (c.d. pedopornografia virtuale ai sensi del rinvio del nuovo art. 600-quater 1 c.p.)

Sulla base dei risultati del Risk Assessment, il Gruppo di Lavoro ha identificato come potenzialmente **non applicabile** alla Casa di Cura "Villa dei Fiori" la fattispecie di

- Prostituzione minorile Art. 600-bis c.p.
- Pornografia minorile Art. 600-ter c.p.
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Art. 600-quinquies c.p.
- Tratta di persone Art. 601 c.p.
- Acquisto e alienazione di schiavi Art. 602 c.p.
- Adescamento di minorenni Art. 609-undecies c.p.



- Violenza sessuale Art. 609-bis c.p.
- Atti sessuali con minorenne Art. 609-quater c.p.
- Corruzione di minorenne Art. 609-quinquies c.p.
- Violenza sessuale di gruppo Art. 609-octies c.p.

I reati considerati **applicabili** sono:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Art. 600 c.p.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. In ordine a questa fattispecie di evidenza che per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale di forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Tale fattispecie potrebbe verificarsi in capo all’Ente: un esempio potrebbe essere rappresentato dal procacciamento di servizi (ad es. attività di pulizia delle sedi dell’Ente) tramite una ditta appaltatrice che si serva di persone ridotte quasi in schiavitù e che, per tale ragione, prestano la propria attività a prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza. In questo caso l’Ente anche se di fatto non ha compiuto materialmente la riduzione in schiavitù degli individui di fatto ha agevolato la condotta concludendo un contratto con la ditta sfruttatrice ad un prezzo particolarmente basso (quindi traendo vantaggio dalla commissione del reato) o nel sottoporre a pratiche violente e vessatorie gli ospiti.

Detenzione di materiale pornografici Art. 600-quater c.p.



“Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600-ter consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad € 1.549.”

Questa fattispecie è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito di quelle contemplate nel Dls 231/01 in quanto se è possibile che un dipendente dell’Ente compia il reato è difficile ravvisare quale potrebbe essere l’interesse dell’Ente; infatti nel caso in cui il materiale sia utilizzato ad es. per corrompere un pubblico ufficiale o un incarico di pubblico servizio rientreremo nella fattispecie di cui al precedente articolo (cessione consapevole di materiale pornografico)

Pornografia virtuale Art. 600-quater.1 c.p.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 -ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione le fa apparire come vere situazioni

Tale fattispecie di reato potrebbe concretamente configurarsi in capo all’Ente ad esempio nel seguente caso: un operatore scatta delle foto nelle docce o riprende di nascosto gli utenti mentre si spogliano, elabora le immagini scattate illegittimamente trasformandole in materiale pornografico (ancorché virtuale) e le utilizza per corrompere un pubblico ufficiale (es. ispettore di polizia che nel corso di un’indagine ha scoperto che l’insegnante opera senza titolo abilitativo). In questo caso il vantaggio indiretto dell’Ente è rappresentato dall’evitare un giudizio civile di risarcimento danno nei confronti dei genitori nonché un procedimento penale per aver assunto una persona priva dei requisiti di legge.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art. 603 bis c.p.



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

2. I DELITTI CONTRO DI RAZZISMO E XENOFOBIA DI CUI ALL' ART. 25 TERDECIES

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies intitolato "Razzismo e xenofobia", che qui si riporta:

Razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio delle attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ

A seguito delle attività di risk assessment, sono stati individuate, nell’ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura “Villa dei Fiori” le aree considerate “aree a rischio reato”, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di delitti contro la personalità individuale:

Aree a rischio “reato diretto”

Area a Rischio: erogazione del servizio, supervisione degli utenti

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direzione Sanitaria

Coordinamenti

Operatori

Documenti di riferimento¹:

- PPA 750a
- PPA 750b
- Codice Etico

4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Procedure interne istituite per la gestione dei contanti
- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere

È fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù);
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone ovvero indurle con qualsiasi modalità a fare ingresso soggiornare o uscire dal territorio dello Stato;
- acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù;

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello:

- nell'ambito dei contratti stipulati con fornitori (es. ditta per pulizie dell'istituto) questi ultimi devono impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa vigente;
- la selezione di fornitori/ manutentori deve essere svolta nel rispetto delle specifiche procedure dell'Ente. L'affidabilità di tali soggetti deve essere attentamente valutata ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche ricorrendo a specifiche indagini ex ante;

- i contratti con i fornitori/manutentori devono contenere un'apposita dichiarazione dei medesimi in cui si attesta di non essere stati rinviati a giudizio o condannati in procedimenti giudiziari relativi ai reati de quibus;
- promuove in ogni sede apposita formazione volta a sensibilizzare il personale sul rispetto e la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale;
- dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da reputed imprese del settore che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione l'organizzazione delle colonie estive e delle gite fuori porta.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza:

- Verificare le assunzioni;
- Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute relative alle questioni inerenti i reati contro la personalità individuale.




PARTE SPECIALE N. 8:

**DELITTI DI CIRMINALITA' ORGANIZZATA
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

ART. 24 TER e 25 OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

REATI TRANSNAZIONALI



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	1	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16.01.2025		16.01.2025		19.02.2025	
Oggetto della Revisione		Aggiornamento al D.lgs 195/2021					

INDICE

1. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALL' ART. 24 TER	3
2. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL' ART. 25 OCTIES	8
3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ.....	10
4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI.....	12

1. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALL' ART. 24 TER

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al D.lgs. n. 231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come 'Delitti di criminalità organizzata'.

I Delitti di Criminalità Organizzata ed i Reati Transnazionali possono essere commessi in genere in qualsiasi ambito di attività, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo.

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

Partendo dall'applicabilità dei reati di cui in seguito, nell'ottica della commissione del singolo attore, non si può non considerarli applicabili nell'ottica dell'associazione a delinquere (Associazione per delinquere Art. 416 c.p. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti*).

All'esito dei risultati delle attività di risk assesment, non tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati potrebbero essere rilevanti.

Sono **non applicabili** alla Casa di Cura "Villa dei Fiori" le fattispecie di reato relativa a:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Art. 600 c.p.
- Pornografia minorile Art. 600-ter c.p.
- Prostituzione minorile Art. 600-bis c.p.
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Art. 600-quinquies c.p.
- Tratta di persone Art. 601 c.p.
- Traffico di organi prelevati da persona vivente Art. 601-bis c.p.
- Acquisto e alienazione di schiavi Art. 602 c.p.



- Violenza sessuale Art. 609-bis c.p.
- Atti sessuali con minorenni Art. 609-quater c.p.
- Violenza sessuale di gruppo Art. 609-octies c.p.
- Adescamento di minorenni Art. 609-undecies c.p.
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere Art. 416-bis c.p.
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione Art. 630 c.p.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 74 DPR n. 309/90
- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
- Armi e munizioni comuni da sparo Art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110

I reati considerati **applicabili** (indicati con * quelli rientranti sia nella fattispecie dei delitti della Criminalità Organizzata che reati transnazionali) sono:

Associazione per delinquere Art. 416 c.p.*

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.”

Detenzione di materiale pornografici Art. 600-quater c.p.

“Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad € 1.549.”

Questa fattispecie è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito di quelle contemplate nel Dls 231/01 in quanto se è possibile che un dipendente dell'Ente compia il reato è difficile ravvisare quale potrebbe essere l'interesse dell'Ente; infatti nel caso in cui il materiale sia utilizzato ad es. per corrompere un pubblico ufficiale o un incarico di pubblico servizio rientreremo nella fattispecie di cui al precedente articolo (cessione consapevole di materiale pornografico).

Pornografia virtuale Art. 600-quater.1 c.p.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 -ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione le fa apparire come vere situazioni

Tale fattispecie di reato potrebbe facilmente, mediante l'uso della rete, rientrare nei reati transazionali.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Art. 12 D.Lgs. 286/1998

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Scambio elettorale politico-mafioso Art. 416-ter c.p.*

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 -bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette direttamente o a mezzo intermediari, di procurare

voti nei casi in cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista nel primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377 bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

2. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL' ART. 25 OCTIES

I reati considerati applicabili nella fattispecie "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" sono:

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648 ter c.p.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Ricettazione Art. 648 c.p.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.00,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”

Riciclaggio Art. 648 bis c.p.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. “

Autoriciclaggio Art. 648 ter1 c.p.

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

3. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ

Nell’ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura “Villa dei Fiori” le aree considerate “aree a rischio reato”, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati quali:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall’articolo 24-ter, 25-octies del D.Lgs. n. 231/01;
- porre in essere incarichi di rilevante valore con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche;
- assumere persone non in regola o con precedenti.

Area a Rischio: Gestione delle assunzioni. Selezione. Formazione e Sviluppo del Personale

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Ufficio Personale

Commissione di valutazione

Collaboratore Amministrativo

Documenti di riferimento¹:

- Codice etico
- PPA 600 Gestione delle Risorse
- Linea Guida selezione personale
- Dichiarazione carichi pendenti e nulla osta a lavoro con Minori

Area a Rischio: Acquisti di Beni e Servizi

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Amministrativo

Economato

Responsabile Ufficio Tecnico

Documenti di riferimento²:

- PPA 740 Approvvigionamento

Area a Rischio: Amministrazione Contabilità e Bilancio: investimenti

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Direttore Amministrativo

Commercialista Studio D'Angelo

¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

² Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

Documenti di riferimento³:

- PPA 500 Responsabilità della Direzione
- PPA 720 (per fatturazione attiva)
- PPA 740 (per fatturazione passiva)

4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

I Responsabili delle Direzioni, delle Funzioni e dei Servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” e/o in quelle “strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all’ art. 24 ter e 25-octies del Decreto o possano in astratto diventarlo.

In particolare, è fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall’articolo 24-ter e 25-octies del D.Lgs. n. 231/01;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all’erogazione di servizi professionali o all’acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche non accuratamente selezionati nell’Elenco Fornitori;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare assunzioni senza il dovuto processo di selezione;
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall’art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es.

³ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte;

Verifica dell’attendibilità di un soggetto richiedente sponsorizzazione.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- Effettuare pagamenti contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- Definire e tracciare le procedure di selezione dei partner / fornitori;
- Definire e tracciare le procedure di selezione del personale e dei collaboratori esterni;
- Tracciare ogni fase di eventuali sponsorizzazioni.

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza:

- Verificare le procedure di selezione dei partner / fornitori;
- Verificare le procedure di selezione del personale e dei collaboratori esterni;
- Verificare i flussi economici.

PARTE SPECIALE N. 9:

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 25 NONIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01



Ed.	Rev.	Modifiche e Aggiornamenti		Verificato		Trasmesso a	
2	0	AD- Consulente		AD		Assemblea Soci	
		Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
Copia controllata n. 1		16.01.2025		16.01.2025		19.02.2025	
Oggetto della Revisione		AGGIORNAMENTO E SEPARAZIONE DELLA PARTE GENERALE DALLE PARTI SPECIALI					

INDICE

1. I DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL' ART. 25 NONIES	3
2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITÀ.....	8
3. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI	10

1. I DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 25 NONIES

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

All'esito dei risultati delle attività di risk assesment, non tutti i reati richiamati dall'art. 25 nonies del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati potrebbero essere rilevanti.

I reati considerati **applicabili** sono:

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Art. 171 Legge 633/41

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata);

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.”

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Art. 171 bis Legge 633/41

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*”

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Art. 171 ter Legge 633/41

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze*

di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Art. 171 octies Legge 633/41

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Art. 171 septies Legge 633/41

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di

immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Art. 174 quinquies Legge 633/41

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata

la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'[articolo 24](#) della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'[art. 45](#) della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ

Nell'ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura "Villa dei Fiori" le aree considerate "aree a rischio reato", ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati quali:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-novies del D.Lgs. n. 231/01;
- attuare procedure di:
 - File sharing: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale;
 - Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche;
 - Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione;
 - Undelicensing: violazioni delle condizioni di licenza di un software;
 - Hard disk loading: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati;
 - Utilizzazione non autorizzata di banche dati,
 - Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio;
 - Violazioni verso la SIAE;
 - Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.

Area a Rischio: Acquisti di Beni e Servizi in rispetto del diritto d'autore

Strutture/ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Amministrativo

Economato

Responsabile Ufficio Tecnico

Documenti di riferimento¹:

- PPA 740 Approvvigionamento

3. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

I Responsabili delle Direzioni, delle Funzioni e dei Servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” e/o in quelle “strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all’ art. novies ter del Decreto o possano in astratto diventarlo.

In particolare, è fatto espresso **divieto** di:

- Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d’autore (come fotocopiatrici, sito web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d’autore, quale che sia il vantaggio perseguito;

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- Rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale.
- Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole firewall, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di file sharing).
- Controllare i mezzi di comunicazione interni ed esterni alla società (es. sito web, radio ufficiale, stampa, e altri canali ancora), in grado di diffondere opere protette.
- gestione e il monitoraggio delle infrastrutture informatiche o
- la nomina del Responsabile IT

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza:

- Verificare le procedure di gestione dei sistemi Informatici.

¹ Documento presente nel sistema di Gestione Qualità in essere dal 2003

8. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto ad attività di monitoraggio costante da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuterà la necessità o meno di apportare modifiche/integrazioni al Modello in seguito a:

- Modifiche normative aventi ad oggetto l'introduzione di nuovi reati ad impatto 231;
- Modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- Segnalazione di punti di debolezza del Modello da parte del Personale della Casa di Cura "Villa dei Fiori";
- Introduzione di nuovi rilevanti processi aziendali ad impatto 231.

L'integrazione del Modello, essendo lo stesso "atto di emanazione dell'organo dirigente" - in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231/01 - è demandata all' Amministratore della Casa di Cura "Villa dei Fiori" la quale potrà aggiungere Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati.